

XVI legislatura

**A.S. 3194:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 9  
febbraio 2012, n. 5, recante  
disposizioni urgenti in materia di  
semplificazione e di sviluppo"  
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Marzo 2012  
n. 123



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI</b> .....	1
<b>Capo I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI</b> .....	1
<i>Articolo 1 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)</i> .....	3
<i>Articolo 3 (Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR)</i> .....	3
<b>Capo II SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI</b> .....	8
<i>Articolo 4 (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici)</i> ....	8
Commi 1-4 (Semplificazioni in materia di documentazione per persone disabili).....	8
Comma 4-bis (Semplificazioni amministrative per le persone affette da malattie croniche) .....	9
Commi 5 e 5-bis (Finanziamento a favore del Comitato Italiano Paralimpico e Norme in materia di variazione e aggiornamento delle liste elettorali).....	10
<i>Articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale)</i> .....	11
<i>Articolo 6 (Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)</i> 11	
<i>Articolo 6-bis (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica)</i> .....	13
<i>Articolo 6-ter (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche)</i> .....	14
<i>Articolo 7 (Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento)</i> .....	15
<i>Articolo 8 (Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato)</i> .....	15
<i>Articolo 9 (Dichiarazione unica di conformità degli impianti)</i> .....	16
<i>Articolo 10 (Parcheggi pertinenziali)</i> .....	16
<i>Articolo 11 (Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)</i> .....	17
<i>Articolo 11-bis (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali)</i> .....	19

<b>Capo III SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE .....</b>	<b>20</b>
<b>Sezione I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI SULLE IMPRESE .....</b>	<b>20</b>
<i>Articolo 12 (Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali).....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 12-bis (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 13 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 14 (Semplificazione dei controlli sulle imprese) .....</i>	<i>23</i>
<b>Sezione II SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....</b>	<b>24</b>
<i>Articolo 15 (Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 16 (Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 17 (Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati).....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 18 (Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio) .....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 19 (Semplificazione in materia di libro unico del lavoro).....</i>	<i>30</i>
<b>Sezione III SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI ..</b>	<b>30</b>
<i>Articolo 20 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).....</i>	<i>30</i>
Comma 1, lett. a), e), f) e comma 4 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).....	31
Comma 1, lett. b), c) e h) (Disciplina delle procedure per la selezione degli sponsor) .....	32
Comma 1, lett. d) e comma 3, lett. a) (Graduazione delle sanzioni interdittive alle imprese e alle SOA) .....	33
Comma 1, lettera g) (Certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale).....	34
Comma 3, lettera b) (Criteri di accertamento e valutazione dei lavori eseguiti all'estero) .....	34
<i>Articolo 21 (Responsabilità solidale negli appalti) .....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 22 (Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali) .....</i>	<i>35</i>
<b>Sezione IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE .....</b>	<b>36</b>

<i>Articolo 23 (Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)</i> .....	36
<i>Articolo 24 (Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i> .....	37
<b>Sezione V SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA</b> .....	<b>41</b>
<i>Articolo 25 (Misure di semplificazione per le imprese agricole)</i> .....	41
<i>Articolo 26 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)</i> .....	42
<i>Articolo 27 (Esercizio dell'attività di vendita diretta)</i> .....	42
<i>Articolo 28 (Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)</i> .....	43
<i>Articolo 29 (Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero)</i> .....	43
<b>Sezione VI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA</b> .....	<b>44</b>
<i>Articolo 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)</i> .....	44
<i>Articolo 31 (Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)</i> .....	45
<i>Articolo 31-bis (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute — GSSI)</i> .....	46
<i>Articolo 32 (Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)</i> .....	48
<i>Articolo 33 (Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca)</i> .....	49
<b>Sezione VII ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE</b> .....	<b>51</b>
<i>Articolo 34 (Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)</i> .....	51
<i>Articolo 35 (Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)</i> .....	51
<i>Articolo 36 (Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana)</i> .....	54
<i>Articolo 37 (Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)</i> .....	55
<i>Articolo 38 (Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)</i> .....	55
<i>Articolo 39 (Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)</i> .....	56
<i>Articolo 40 (Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)</i> .....	56
<i>Articolo 41 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)</i> .....	57

<i>Articolo 42 (Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali)</i> .....	57
<i>Articolo 43 (Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)</i> .....	58
<i>Articolo 44 (Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)</i> .....	58
<i>Articolo 45 (Semplificazioni in materia di dati personali)</i> .....	59
<i>Articolo 46 (Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)</i> .....	60
<b>TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO</b> .....	<b>62</b>
<b>Capo I NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE</b> .....	<b>62</b>
<b>Sezione I INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b> .....	<b>62</b>
<i>Articolo 47 (Agenda digitale italiana)</i> .....	62
<i>Articolo 47-bis (Semplificazione in materia di sanità digitale)</i> .....	64
<i>Articolo 47-ter (Digitalizzazione e riorganizzazione)</i> .....	65
<i>Articolo 47-quater (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)</i> 65	
<i>Articolo 47-quinquies (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)</i> .....	66
<i>Articolo 47-sexies (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)</i> .....	68
<b>Sezione II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ</b> .....	<b>68</b>
<i>Articolo 48 (Dematerializzazione di procedure in materia di università)</i> ....	68
<i>Articolo 49 (Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)</i> .....	71
<b>Sezione III DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE</b> .....	<b>77</b>
<i>Articolo 50 (Attuazione dell'autonomia)</i> .....	77
<i>Articolo 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)</i> .....	81
<i>Articolo 52 (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS)</i> .....	83
<i>Articolo 53 (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)</i> .....	84
<b>Sezione IV ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ</b> .....	<b>88</b>
<i>Articolo 54 (Tecnologi a tempo determinato)</i> .....	88
<i>Articolo 55 (Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria)</i> 90	
<b>Sezione V DISPOSIZIONI PER IL TURISMO</b> .....	<b>90</b>

<i>Articolo 56 (Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO).....</i>	<i>90</i>
<b>Sezione VI DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA METANIZZAZIONE.....</b>	<b>94</b>
<i>Articolo 57 (Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).....</i>	<i>94</i>
<i>Articolo 57-bis (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale).....</i>	<i>96</i>
<i>Articolo 58 (Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93).....</i>	<i>96</i>
<b>Capo II DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI.....</b>	<b>97</b>
<i>Articolo 59 (Disposizioni in materia di credito d'imposta).....</i>	<i>97</i>
<i>Articolo 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»).....</i>	<i>99</i>
<b>TITOLO III DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>101</b>
<i>Articolo 61 (Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa).....</i>	<i>101</i>
<i>Articolo 62 (Abrogazioni).....</i>	<i>102</i>
<i>Articolo 62-bis (Clausola di salvaguardia).....</i>	<i>103</i>





# TITOLO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

### Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

#### *Articolo 1*

*(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)*

Il comma 1 prevede che all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di conclusione del procedimento amministrativo, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

*9-bis.* L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

*9-ter.* Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma *9-bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

*9-quater.* Il responsabile individuato ai sensi del comma *9-bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*9-quinquies.* Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

**La RT** riferisce che il dispositivo è finalizzato a rendere più efficaci i rimedi avverso la mancata o tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo, in particolare, che sia individuato, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, al quale il privato possa rivolgersi affinché provveda a concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

La RT precisa, inoltre, che tali adempimenti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli stessi possono essere attuati nell'ambito delle strutture amministrative e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, preliminarmente all'esame dei profili di interesse, va rilevato che il dispositivo innova sensibilmente - ad evidente tutela dei terzi e dei cittadini - l'*iter* amministrativo da seguire in presenza di un comportamento da parte delle PA che integri gli elementi del cd. "silenzio - inadempimento", stabilendo anche - in presenza di una protratta e ingiustificata inerzia dell'amministrazione - i termini e le modalità per l'esercizio del potere "sostitutivo" da parte di un dirigente apicale preventivamente individuato *ad hoc* ogni anno.

In particolare, all'occorrenza - ciò che rileva maggiormente per i profili di interesse - è che si prevede al comma 9-*ter* che il responsabile nominato ai sensi del comma 9-*bis* possa individuare, laddove l'inerzia si protragga, anche un commissario *ad acta*, imponendo che l'adozione del relativo atto debba avvenire improrogabilmente entro un termine tassativo, stabilito nella meta di quello originariamente previsto.

Ora, pur considerando la clausola indicata al comma 9-*quater*, la relazione tecnica non fornisce una piena trasparenza agli elementi posti alla base della valutazione di neutralità finanziaria come invece richiederebbe la legge di contabilità. Andrebbe, pertanto, più approfonditamente considerato se - riferendosi anche alle recenti

osservazioni formulate dalla Corte dei Conti<sup>1</sup> - se le nuove prescrizioni e modalità procedurali comportino adempimenti e fabbisogni aggiuntivi, con particolare riferimento ai compiti di commissariamento e di monitoraggio, gli stessi, ovvero possano determinare effetti finanziari non previsti a l.v..

## *Articolo 2*

### *(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)*

L'articolo provvede alla modifica dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, stabilendo che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo ove previsto dalle norme specifiche di settore.

**La RT** afferma che dalla norma non discendono oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una mera semplificazione procedimentale.

**Al riguardo**, tenuto conto del tenore meramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 3*

### *(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR)*

Il comma 1 prevede che all'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo

---

<sup>1</sup> La Corte ha rilevato "la necessità di una maggiore attenzione agli aspetti concernenti la copertura amministrativa delle leggi. La relazione tecnica, anche attraverso il contributo delle amministrazioni interessate, dovrebbe, opportunamente, contenere una quantificazione del maggior impegno richiesto ai dipendenti ed una ricognizione dei margini di operatività degli uffici in modo da favorire l'adozione di misure organizzative che consentano il pieno svolgimento dei nuovi compiti, senza pregiudizi o rallentamenti dell'ordinaria attività istituzionale." Cfr. CORTE DEI CONTI, "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2010", pagina 2.

degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

*2-bis.* Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

*2-ter.* Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma *2-bis*, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma *2-bis*, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività; *b)* eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate; *c)* utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese ; *d)* informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; *e)* coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

*2-quater.* Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma *2-ter*, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma *2-bis*. *2-quinquies.* Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma *2-ter*, con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-*bis*. 2-*sexies*. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-*septies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.”

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante la nozione di verifica di impatto di regolamentazione (VIR) il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

Il comma 3 prevede che all'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante norme in materia di dichiarazioni e certificazioni sostitutive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “dopo il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il comma 5- *bis*”;

b) le parole “5-*bis*.” sono sostituite dalle seguenti: “5-*ter*.”

Il comma 3-*bis* stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

Il comma 3-*ter* prevede che il programma di cui al comma 3-*bis* individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Il comma 3-*quater* stabilisce che, sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-*bis*, il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a*) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; *b*) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; *c*) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti; *d*) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

Il comma 3-*quinqies* stabilisce che per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Il comma 3-*sexies* prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma é ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-*bis*, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

Il comma 3-*septies*. Afferma che per l'attuazione del programma di cui al comma 3-*sexies* si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Il comma 3-*octies* prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.

**La RT** al disegno di legge iniziale afferma che le norme sono tutte volte a potenziare il processo di razionalizzazione degli oneri amministrativi allo scopo di procedere a una graduale riduzione degli stessi. Secondo la RT le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione aggiornata afferma con i commi da 3-*bis* a 3-*octies* inseriti alla Camera dei Deputati si prevede una distinta, duplice programmazione ai fini della riduzione degli oneri amministrativi, a seconda che gli stessi gravino sulle amministrazioni pubbliche ovvero su imprese e cittadini. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo

all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.

Il dispositivo, anche a seguito delle modifiche introdotte, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, per i quali continua ad applicarsi la normativa vigente onde evitare effetti negativi per gli interessi erariali.

Al riguardo, posto che l'articolo, già nella sua formulazione iniziale, provvedeva alla sostanziale ridefinizione dei canoni e modalità di espletamento delle procedure di valutazione dell'impatto della regolamentazione, riservando un ruolo assai incisivo anche alle singole amministrazioni, va segnalato che la relazione tecnica non fornisce, però, alcuna indicazione in merito alle ricadute amministrative derivanti dai nuovi adempimenti previsti dal testo, che le amministrazioni dovrebbero comunque fronteggiare con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, un approfondimento in tal senso andrebbe richiesto anche alla luce delle integrazioni al testo iniziale apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, con l'inserimento dei commi da *3-bis* a *3-septies*, laddove si stabilisce che la Presidenza del Consiglio provveda alla elaborazione annuale di un Piano annuale della semplificazione, che individui le aree, i tempi e le metodologie di intervento ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e l'elaborazione delle conseguenti proposte per le amministrazioni.

In base a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero quindi acquisiti - al fine di valutare sia la presenza di eventuali carichi amministrativi di carattere aggiuntivo rispetto alla normativa vigente - ma anche sul

piano più strettamente contabile, gli elementi che dimostrino la piena sostenibilità della clausola di invarianza<sup>2</sup>.

## Capo II

### SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

#### *Articolo 4*

*(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici)*

#### **Commi 1-4**

**(Semplificazioni in materia di documentazione per persone disabili)**

Il comma 1 prevede che i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, competenti all'accertamento delle invalidità civili, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

Il comma 2 stabilisce che le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite da verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

Il comma 2-bis, inserito alla Camera, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno

---

<sup>2</sup> In proposito il governo ha riferito alla Camera dei Deputati che "la disposizione, sebbene in modo non esplicito, persegue l'obiettivo di giungere ad una tendenziale riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese nei riguardi delle Pubbliche amministrazioni, introducendo ma clausola volta ad impedire - con alcune eccezioni - il possibile aumento. In buona sostanza, saranno le Amministrazioni interessate che, aldilà delle semplici iniziative volte alla riduzione di siffatti oneri, avendo cura di valutare, in occasione dell'eventuale introduzione di nuovi adempimenti, la contestuale eliminazione di taluni di quelli preesistenti» al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dall'articolo in esame. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo, Appunto del 6 marzo 2012.



invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Il comma 3 afferma che il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

Il comma 4 prevede che i regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

**La RT** al disegno di legge iniziale riferisce che dalle disposizioni in esame non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la loro finalità è quella di eliminare le duplicazioni nelle certificazioni sanitarie per l'accesso ai diversi benefici. La prevista riduzione degli oneri amministrativi potrà anzi determinare, secondo la relazione tecnica, effetti positivi se si considera che saranno ridotti alcuni adempimenti particolarmente onerosi, non solo per le persone disabili, ma anche per le stesse amministrazioni, per il rilascio delle ulteriori certificazioni medico-legali.

**Al riguardo**, tenuto conto del tenore di mero rilievo ordinamentale delle norme e delle indicazioni fornite dalla RT, nulla da osservare.

#### **Comma 4-bis**

#### **(Semplificazioni amministrative per le persone affette da malattie croniche)**

Il comma, introdotto dalle Commissioni di merito durante l'esame presso la Camera dei Deputati, disciplina alcuni adempimenti amministrativi riguardanti le persone affette da malattie croniche ed invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 124/1998. In particolare, la norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

L'esenzione viene valutata in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, sulla base delle evidenze scientifiche.

Come precisato dal testo, tale previsione è finalizzata a ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti e ad eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione.

**La RT** aggiornata non considera la norma.

**Al riguardo**, va considerato che la norma contribuisce chiaramente ad eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, da cui potrebbero derivare effetti positivi anche dal punto di vista dell'utilizzazione delle risorse disponibili.

### **Commi 5 e 5-bis**

#### **(Finanziamento a favore del Comitato Italiano Paralimpico e Norme in materia di variazione e aggiornamento delle liste elettorali)**

Il comma 5 stabilisce che al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il comma 5-*bis* prevede che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

**La RT** precisa, quanto al comma 5, che il Fondo per interventi urgenti e indifferibili presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, non é considerato nella RT aggiornata.

Al riguardo, sul comma 5, posto che l'onere è chiaramente riconducibile nei limiti dell'entità dello stanziamento, non ci sono osservazioni.

In relazione al comma 5-bis, ritenuto il carattere chiaramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

### ***Articolo 5***

#### ***(Cambio di residenza in tempo reale)***

La norma interviene in materia di dichiarazioni anagrafiche. In particolare, si disciplinano i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero, i trasferimenti di residenza dall'estero, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, i mutamenti nella composizione della famiglia o della convivenza, i cambiamenti di abitazione. Per tali dichiarazioni anagrafiche si prevede una particolare modulistica e la modifica di alcuni aspetti procedurali, nonché di decorrenza giuridica.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato introdotto il comma 5-bis il quale stabilisce che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui al trasferimento di residenza, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche inerenti la decorrenza giuridica, il cambio di residenza e gli aspetti procedurali conseguenti e non impone alcun intervento di tipo strutturale suscettibile di determinare maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

### ***Articolo 6***

#### ***(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)***

Il comma 1 prevede che sono effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di pubblica sicurezza, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste DEL codice dell'ordinamento militare, di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente la leva militare.

Il comma 2 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

Il comma 3 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

Il comma 3-bis prevede che all'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia».

**La RT** riferita al testo originario afferma che le norme si limitano a dare attuazione a principi contenuti nel Codice dell'amministrazione digitale disciplinando una serie di comunicazioni per via telematica tra i comuni, le questure, i notai e l'amministrazione militare. La RT evidenzia che la dematerializzazione delle comunicazioni tra predetti enti e soggetti non comporta alcuna necessità di adeguamento strutturale dei *software* e dell'*hardware*, già in dotazione a tutte le citate amministrazioni. Sarà sufficiente provvedere alle comunicazioni attraverso scambi di semplici messaggi di posta elettronica, oltre che ricorrendo, ove possibile, agli strumenti della cooperazione applicativa già in essere.

Le previsioni sono anzi suscettibili di determinare risparmi per la finanza pubblica - quantificabili a consuntivo - in quanto le comunicazioni che oggi vengono effettuate mediante posta cartacea saranno effettuate utilizzando gli strumenti informatici con la

conseguente riduzione delle spese postali e di quelle connesse all'uso della carta e del materiale di cancelleria, sostenute talvolta per documenti molto voluminosi.

La RT aggiornata afferma che non comporta oneri neanche la disposizione introdotta dal comma 3-*bis* che, apportando una modifica all'art. 99 del D.Lgs. n. 159/2011, dispone che fino all'adozione dei regolamenti previsti al comma 1 del medesimo articolo le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura relativi ai commi 1-3, andrebbero forniti maggiori elementi informativi in merito all'effettiva adeguatezza delle dotazioni informatiche e *software* delle amministrazioni.

In relazione al comma 3-*bis*, posto che ivi si prevede che l'acquisizione della certificazione antimafia avvenga da parte delle amministrazioni, e che da tale adempimento possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di neutralità riferita alla "finanza pubblica", che andrebbe suffragata alla luce di dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità.

### *Articolo 6-bis*

#### *(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica)*

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che con decreto ministeriale siano stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta.

La RT afferma che la disposizione non determina maggiori o minori oneri in quanto consente semplicemente di assolvere il pagamento dell'imposta di bollo utilizzando lo strumento telematico e le carte di credito.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che la procedura telematica per il pagamento dell'imposta di bollo possa essere implementata senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

### *Articolo 6-ter*

*(Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche)*

Il comma 1 prevede che all'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine sono tenute: a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico; b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento ».

Il comma 2 stabilisce che gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT riferisce che il dispositivo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, non determina nuovi o maggiori oneri in quanto è volto soltanto a disciplinare l'effettuazione dei pagamenti attraverso modalità informatiche, disponendo, in particolare, che le pubbliche amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico, oltre all'indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 7*

### *(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento)*

La norma prevede che i documenti di identità e di riconoscimento siano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Si prevede, inoltre, che le tessere di riconoscimento delle amministrazioni dello Stato abbiano durata decennale.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, determinando al contrario una riduzione di adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, nulla da osservare.

## *Articolo 8*

### *(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato)*

La norma prevede che le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, bandite a decorrere dal 30 giugno 2012, siano trasmesse esclusivamente per via telematica. Le amministrazioni provvedono a tale previsione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene, inoltre, apportata una modifica procedurale alla disciplina sull'equiparazione dei titoli di studio e professionali e integrata la normativa sulla composizione della commissione per l'esame di avvocato.

La RT afferma che la trasmissione telematica delle domande di partecipazione ai concorsi interviene all'esito di un'ampia sperimentazione che ha dimostrato la minore onerosità per la ricezione, la gestione e l'archiviazione delle domande. Tale procedura consentirà di alleggerire significativamente gli oneri in termini di lavoro, di carta e di tempo impiegati e permetterà di procedere più speditamente verso la centralizzazione dei concorsi e le conseguenti

prevedibili economie. Pertanto dall'attuazione della suddetta disposizione le amministrazioni provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Parimenti, secondo la RT, sono prive di effetti finanziari, in quanto recanti disposizioni di carattere ordinamentale, le norme in materia di equiparazione dei titoli di studio e professionali e quelle relative alla composizione della commissione per l'esame di avvocato.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 9*

#### *(Dichiarazione unica di conformità degli impianti)*

L'articolo introduce norme di semplificazione in materia di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici che insieme alla documentazione allegata dovrà essere conservata presso la sede dell'interessato ed esibita su richiesta dell'amministrazione.

La RT afferma che dalla norma non derivano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 10*

#### *(Parcheggi pertinenziali)*

La norma prevede che i parcheggi di proprietà privata realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati possano essere oggetto di trasferimento solo con la contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, ad eccezione di una espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando il comune abbia autorizzato l'atto di cessione.

Non possono, invece, essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, i parcheggi di proprietà privata realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.



La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 11*

*(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)*

I commi da 1 a 6 recano disposizioni sulle abilitazioni alla guida e in materia di circolazione stradale. Si dispone tra l'altro:

- la visita presso un medico della ASL territorialmente competente per il rinnovo biennale della validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni;
- per una serie di soggetti, che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici sia effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali;
- l'eliminazione dell'obbligo di frequentare uno specifico corso di formazione per l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada per chi ha assolto agli obblighi scolastici e ha superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado e per chi ha diretto per almeno dieci anni l'attività in una o più imprese di trasporto.

La RT afferma che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 6-*bis* a 6-*sexies*, introdotti dalla Camera dei deputati, definiscono gli ambiti e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, rimettendo alle determinazioni degli Stati membri dell'Unione Europea alcune scelte discrezionali. In particolare, si stabilisce l'inclusione delle imprese che esercitano l'attività con veicoli di massa complessiva a piano carico superiore a 1,5 tonnellate, nell'ambito di applicazione del regolamento CE 1071/2009. Tra l'altro, sono previste semplificazioni per le imprese che esercitano solo con veicoli leggeri: frequenza di un corso senza esame per la capacità professionale e minori vincoli per l'accesso al mercato. Si prevede che il gestore possa dirigere una sola impresa e che superati i termini stabiliti per

regolarizzare la posizione delle imprese in conformità con le previsioni del Regolamento comunitario, le imprese senza veicoli saranno automaticamente cancellate dal Registro nazionale e dall'Albo degli autotrasportatori. Infine, si rende obbligatorio il possesso di veicoli più ecologici (Euro 5).

**La RT**, oltre a descrivere puntualmente la norma, afferma che le disposizioni, aventi carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 7 autorizza il CCISS all'affidamento in concessione dei servizi di produzione, distribuzione e trasmissione sui canali radiofonico e televisivo delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

**La RT** afferma che la disposizione è volta a perseguire obiettivi di contenimento strutturale della spesa pubblica e che è, inoltre, suscettibile di produrre significativi benefici in termini di maggiore e più capillare diffusione delle informazioni di traffico certificate dal CCISS. La disposizione consente quindi un risparmio di spesa che tuttavia, prudenzialmente, non viene quantificato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il controllo obbligatorio c.d. "bollino blu" sia effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

I commi 9 e 10 riducono il controllo periodico dell'apparecchio di registrazione della velocità, montato sui veicoli adibiti al trasporto su strada, da un anno a due anni.

**La RT**, relativamente al comma 8, afferma che la corresponsione dell'importo teso ad ottenere l'attestazione del bollino blu costituisce remunerazione per una prestazione. Pertanto, venendo meno il servizio, non si determinano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, con riferimento ai commi 9 e 10, afferma che si tratta di una semplificazione della disciplina dei controlli e, pertanto, non si rilevano effetti per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni da formulare.

## *Articolo 11-bis*

### *(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).*

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, affida ad un decreto ministeriale la disciplina delle condizioni relative alle esercitazioni di guida da parte di minori conducenti e di titolari di autorizzazione provvisoria in autostrada o su strade extraurbane, ovvero in condizioni di visione notturna. Si individuano, altresì, le sanzioni per chi viola la nuova disciplina.

La RT, oltre a descrivere puntualmente la norma, afferma che dalla medesima non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, al contrario, dalla stessa potrebbero derivare maggiori entrate, scaturenti dalla potenziale applicazione di sanzioni che non è, allo stato, possibile quantificare neanche in via previsionale, trattandosi di entrate solo eventuali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo III  
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Sezione I  
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER  
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI  
SULLE IMPRESE

*Articolo 12*

*(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali)*

Il comma 1 prevede che una serie di enti pubblici e privati possono stipulare apposite convenzioni per semplificare le procedure relative alla realizzazione di impianti produttivi e all'avvio di attività imprenditoriali, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze facenti capo ai soggetti partecipanti. I soggetti interessati hanno l'obbligo di dare informazione pubblica delle citate convenzioni.

Il comma 2 demanda al Governo il compito di adottare uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa, introducendo la conferenza di servizi telematica, il coordinamento delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali per conoscere oneri, obblighi e vantaggi di ogni intervento sul territorio, l'individuazione delle norme da abrogare e l'integrazione dei dati telematici tra le diverse PP.AA..

Il comma 3 fissa i termini e le condizioni per l'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2.

Il comma 4 demanda ad ulteriori regolamenti l'individuazione delle attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA (con o senza asseverazione), a mera comunicazione o del tutto libere.

Il comma 4-bis dispone che la possibilità di iniziare l'attività di estetista con la sola dichiarazione di inizio attività, senza vincoli derivanti da distanze minime o parametri numerici e senza obbligo di chiusura infrasettimanale, si applica anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale a prescindere dal criterio della prevalenza.

Il comma 5 prevede che le regioni e le province di Trento e Bolzano possono disciplinare la materia oggetto dell'articolo in esame, nel rispetto delle norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il Governo e le regioni promuovono accordi o intese per il conseguimento della finalità del miglioramento della qualità normativa.

Il comma 6 esclude dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati.

**La RT** afferma che, trattandosi di norme di carattere procedimentale, non si rilevano effetti negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### *Articolo 12-bis*

#### *(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)*

La norma individua, tramite decreto ministeriale, nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa è volta a semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e la duplicazione dei dati correlati alla gestione contabile. Pertanto, la norma risulta priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### *Articolo 13*

#### *(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

Il comma 1 modifica il periodo di validità di alcuni titoli rilasciati dall'autorità di PS:

- lett *a)* le autorizzazioni di polizia - quando la legge non disponga altrimenti - avranno durata triennale e non più annuale;
- lett *b)* le licenze per porto d'armi avranno validità annuale;
- lett *c)* le licenze per la vendita di esplosivi di qualsiasi specie avranno validità triennale;
- lett *d)* l'iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi presso la Questura non dovrà essere rinnovata ogni anno;
- lett *e)* aumenta da otto a trenta giorni il periodo di chiusura di un esercizio pubblico oltre il quale è necessario, pena la revoca della licenza, dare avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- lett *f)* sostituisce il rilascio della licenza da parte del Questore con la semplice comunicazione allo stesso, quale condizione per aprire o condurre agenzie di affari, anche sotto forma di agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie. Semplifica inoltre gli adempimenti per l'esercizio dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi;
- lett *g)* semplifica il rilascio delle autorizzazioni di polizia, l'attività di somministrazione di alcolici ai soli soci di circoli privati (che però dovranno ottenere specifica licenza per vendere anche al pubblico, ai sensi del successivo comma 2), la produzione ed esportazione di essenze per bevande alcoliche.

Il comma 2 elimina gli obblighi di comunicazione alla pubblica autorità inerenti manifestazioni sportive, le licenze per spettacoli di piccolo intrattenimento, i vincoli orari di apertura dei pubblici esercizi contenuti nel TULPS.

**La RT** afferma che la norma introduce modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza volte a semplificare le procedure di autorizzazione in merito a talune attività di competenza della Questura, mediante la previsione di un periodo più lungo di durata delle licenze, ovvero sostituendo le stesse con una mera comunicazione, come nel caso dell'apertura di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari.

La RT precisa che le disposizioni, avendo natura ordinamentale, non comportano effetti finanziari negativi, determinando, al contrario, una riduzione degli adempimenti a carico dell'amministrazione.

**Al riguardo**, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una riduzione degli eventuali diritti o somme a qualsiasi titolo dovute da parte degli utenti, ancorché da confrontare ai minori adempimenti a carico delle Amministrazioni.

## *Articolo 14*

### *(Semplificazione dei controlli sulle imprese)*

L'articolo individua i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, quali, fra gli altri, la semplicità, la proporzionalità rispetto alla tutela del rischio ed il coordinamento fra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica (statale, regionale e locale). Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli, nel rispetto dei predetti principi, anche prevedendo la riduzione dei controlli nei confronti delle imprese in possesso di certificazioni di qualità (commi 1, 3 e 4).

È previsto l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul loro sito istituzionale e sul sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, indicando distintamente i criteri e le modalità di svolgimento (comma 2).

Il comma 5 stabilisce che le regioni e gli enti locali conformano le attività di controllo di loro competenza ai suddetti principi.

Il comma 6 esclude dall'applicazione della disciplina in esame i controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Il comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le PP.AA. acquisiscono d'ufficio il DURC.

**La RT** afferma che l'articolo ha carattere essenzialmente programmatico e contiene, in prevalenza, indicazioni di principio. Pertanto lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione al comma 6-bis, infine, precisa che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le PP.AA. potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attuando peraltro modalità di acquisizione dei dati già in uso.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Sezione II  
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

*Articolo 15*

*(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)*

L'articolo, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001, assegna alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) e alla ASL, in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro, le funzioni di accertamento volte a disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino ai periodi di astensione obbligatoria.

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di una semplificazione del procedimento di interdizione al lavoro delle lavoratrici per gravi complicanze della gravidanza. La nuova disciplina è volta ad evitare la frammentazione delle fasi procedurali fra amministrazioni diverse e riconduce l'intero procedimento in capo alle ASL.

La RT puntualizza che attualmente l'adozione dei provvedimenti finali da parte delle DTL è una mera presa d'atto di quanto accertato dalle ASL in sede di visita medica e che la fase decisionale del procedimento, coincidendo di fatto con l'accertamento medico, non comporta per le ASL l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che le strutture sanitarie possano adempiere i nuovi compiti di carattere amministrativo, quale l'adozione del provvedimento finale di astensione dal lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.



## *Articolo 16*

### *(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)*

Il comma 1 dispone l'invio telematico all'INPS da parte di tutti gli enti erogatori di interventi e servizi sociali delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni per la tutela della privacy.

Il comma 2 prevede che le suddette informazioni alimentano il Casellario dell'assistenza e sono utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti ai fini della gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro del lavoro presenta annualmente alla commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza, nonché sulla fruibilità dei dati da parte delle PP.AA..

Il comma 3 dispone che le informazioni in esame siano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS, secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale (comma 4).

Il comma 5 introduce modifiche alla disciplina sul controllo dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, prevedendo meccanismi sanzionatori in rapporto a discordanze tra la dichiarazione sostitutiva unica, da un lato, e la dichiarazione dei redditi e l'ISEE, dall'altro.

La RT precisa che dalle disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si tratta di interventi di raccordo e di semplificazione tra sistemi informativi già esistenti.

Al riguardo, nulla da osservare per il complesso delle disposizioni, le cui previsioni appaiono attuabili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Possibili risparmi sembrano inoltre riconducibili all'inclusione dell'ISEE nei parametri di valutazione della correttezza della dichiarazione sostitutiva unica.

Il comma 6 precisa che lo scambio di dati personali da parte delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria e del Ministero del lavoro deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il comma 6-bis dispone che tra le comunicazioni telematiche tra l'INPS e i Comuni, oltre a quelle già previste (riguardanti decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento),

rientrano anche quelle riguardanti le cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di informazioni già in possesso degli enti pubblici.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che le informazioni aggiunte cui fa riferimento il comma 6-bis, già in possesso delle amministrazioni comunali, possano essere scambiate attraverso modalità di comunicazione già utilizzate da tali amministrazioni e dall'INPS.

Il comma 7 dispone che, a decorrere dal 1° maggio 2012, per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'INPS si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali.

**La RT** precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica perché si inserisce, completandolo, nell'ambito del processo di informatizzazione dei sistemi di pagamento e riscossione da e per le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, e per i loro enti, da ultimo disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa e ridurre significativamente gli oneri finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 8 rinvia ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle fattispecie e dei termini entro i quali è possibile il recupero da parte dell'INPS di prestazioni indebitamente percepite, nonché delle modalità di trattamento telematico delle domande, degli atti, della documentazione e degli esiti dei procedimenti da parte dell'INPS.

**La RT** esclude che le disposizioni comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la prima disposizione mira a dare certezza ai termini entro i quali si effettua il recupero delle prestazioni indebitamente corrisposte, limitatamente ai casi in cui, già attualmente, a normativa vigente, i tempi di acquisizione dei dati da parte dell'INPS non consentono di effettuare il predetto recupero entro

il termine dell'anno successivo. La seconda norma, poi, si inserisce nel processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, garantendo una maggiore efficienza, che si traduce in risparmi di spesa.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 9 estende a tutti i gradi di giudizio, ad esclusione del giudizio di Cassazione, la disposizione in base alla quale l'INPS è rappresentato e difeso da propri dipendenti.

Il comma 10 dispone che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** asserisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma, anzi, permetterà all'INPS di ottimizzare la gestione del rilevante contenzioso in essere, attraverso un più efficiente utilizzo delle proprie risorse.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di estensione di una disciplina già inizialmente valutata priva di effetti onerosi diretti.

## *Articolo 17*

### *(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati)*

Il comma 1 dispone che, con la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, siano assolti anche gli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno.

Il comma 2 prevede il meccanismo del silenzio-assenso nel caso in cui lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi nel termine stabilito al datore di lavoro il proprio diniego all'assunzione per lavoro stagionale. Tale procedura agevolata può essere applicata se la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente e se il lavoratore nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. Inoltre, fermo restando il limite di nove mesi di validità massima, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale.

Il comma 3 introduce la possibilità, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi già previsti dalla normativa vigente, di concedere l'autorizzazione al

lavoro stagionale anche a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi successivi.

Il comma 4 consente di richiedere l'assunzione per lavoro stagionale, per le annualità successive alla prima, da parte di un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.

**La RT** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che consentono alle imprese di evitare la duplicazione degli adempimenti contenenti le medesime informazioni nei confronti del sistema delle comunicazioni obbligatorie e del Ministero dell'interno.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

I commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono l'estensione agli immigrati extra UE delle possibilità di servirsi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Tale estensione opererà a partire dal 1° gennaio 2013 (comma 4-*quater*).

Il comma 4-*quinq*ues, infine, rinvia ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

**La RT** afferma che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme volte a semplificare l'acquisizione della documentazione amministrativa concernente gli immigrati, con conseguenti ricadute organizzative positive in termini di minore aggravio di adempimenti per le strutture amministrative interessate.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni da formulare.

## *Articolo 18*

### *(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)*

Il comma 1 estende al settore dei pubblici esercizi la disposizione in base alla quale il datore di lavoro può integrare la comunicazione relativa ad un'assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il comma 1-bis prevede che in caso di assunzione contestuale di 2 o più operai agricoli a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione può essere assolto con un'unica comunicazione.

Il comma 2 ha precisato che l'obbligo posto a carico del datore di lavoro nei settori del turismo e dei pubblici esercizi di comunicare al centro per l'impiego l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni deve essere adempiuto entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.

**La RT** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono volte, da un lato, ad estendere al settore dei pubblici esercizi il regime di semplificazione previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 183 del 2000 e, dall'altro, ad eliminare ogni problematica interpretativa legata alla compatibilità di tale meccanismo con quanto già previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 3 semplifica le comunicazioni e le procedure riferite alla sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili, prevedendo che l'apposita comunicazione sia resa dal datore di lavoro al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, nel caso di unità produttive ubicate in più province, e che tale servizio provvede poi a dare comunicazione ai servizi per l'impiego competenti sui territori dove sono ubicate le altre unità produttive dell'impresa.

**La RT** sottolinea la finalità della norma ed esclude che essa comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi anzi tradurre in una gestione più efficiente delle risorse pubbliche dal momento che più comunicazioni rivolte ad altrettanti uffici provinciali verranno sostituite da una sola comunicazione trasmessa ad un solo ufficio.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## *Articolo 19*

### *(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro)*

L'articolo, modificando l'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di sanzioni in caso di omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro, precisa che la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Inoltre, la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

La RT asserisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo volta soltanto a chiarire l'esatta portata di alcune norme sanzionatorie in materia di libro unico del lavoro.

Al riguardo, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare una riduzione degli introiti a titolo di sanzione in rapporto alle violazioni in esame, attesa la ridefinizione in senso più limitato della nozione di omessa registrazione.

## Sezione III

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

## *Articolo 20*

### *(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

L'articolo apporta alcune modifiche al codice dei contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo.

**Comma 1, lett. a), e), f) e comma 4**  
**(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)**

Viene introdotta la banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Presso la banca dati, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti pubblici. L'Autorità stabilisce quale documentazione va inserita nella banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati. I soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità e ad aggiornarli secondo i termini e le modalità previsti dalla stessa Autorità. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti tramite la banca dati e, nel caso di requisiti di cui non è prevista l'inclusione nella banca dati, secondo le disposizioni vigenti. Per l'attuazione delle suddette disposizioni le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT**, oltre a richiamare la clausola di invarianza finanziaria, afferma che presso l'Autorità è già operante la banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiranno i documenti comprovanti il possesso dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle gare e, pertanto, i nuovi adempimenti previsti in capo all'Autorità saranno posti in essere con le risorse strumentali, umane e finanziarie di cui l'Autorità già dispone. La consultazione da parte delle stazioni appaltanti della banca dati non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di adempimenti che non richiedono l'approntamento di ulteriori attrezzature rispetto alle normali apparecchiature informatiche già in dotazione agli uffici, né richiedono personale aggiuntivo rispetto a quello già preposto alle verifiche del possesso dei requisiti. Di conseguenza, le nuove modalità di verifica saranno poste in essere dalle stazioni appaltanti mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui già dispongono a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si segnala che il Governo<sup>3</sup> ha riconfermato la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, affermando che l'Autorità ha già competenze e svolge compiti sostanzialmente analoghi a quelli ora previsti dalle norme in esame. Alla luce del suddetto chiarimento non vi sono osservazioni da formulare.

---

<sup>3</sup> Appunto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, depositato presso la Camera dei deputati il 6 marzo 2012.

## Comma 1, lett. b), c) e h)

### (Disciplina delle procedure per la selezione degli sponsor)

Viene introdotta la disciplina delle procedure per la selezione degli sponsor e apportate modifiche ai contratti di sponsorizzazione. Tra l'altro si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, con riferimento ad interventi sui beni culturali, integrano il programma triennale dei lavori con ulteriori informazioni per la ricerca di sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. La ricerca dello sponsor avviene per bando pubblico sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente, indicando se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento ovvero una sponsorizzazione tecnica. Le offerte sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi con valore stimato superiore a 1 milione di euro e nei casi particolarmente complessi, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione stila la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase volta all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative. Successivamente l'amministrazione procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con chi ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

Si specifica che:

- i principi del Trattato per la scelta dello sponsor si applicano per i lavori, i servizi, le forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor qualora gli importi degli stessi siano superiori a 40.000 euro;
- che l'affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, preceduto da invito ad almeno 5 concorrenti.

**La RT** afferma che l'affidamento dei contratti di finanziamento connessi ad operazioni di partenariato pubblico privato non è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il meccanismo concorrenziale previsto garantisce all'amministrazione aggiudicatrice di ottenere risparmi di spesa attraverso il confronto tra più offerenti.

Relativamente ai contratti di sponsorizzazione la RT precisa che le norme hanno carattere procedurale e sono intese ad agevolare l'utilizzo del contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di contratti relativi ai beni culturali. La norma non è, pertanto, suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, anzi, favorisce il reperimento di risorse private da impiegare per il finanziamento degli interventi sui beni culturali.



Al riguardo, il Governo<sup>4</sup>, relativamente alle modalità di finanziamento delle spese da sostenere per gli organismi previsti dall'articolo 199-*bis* del Codice dei contratti pubblici (Commissioni per la selezione delle offerte di sponsorizzazione di elevato importo), ha affermato che la disposizione non pone problemi di copertura finanziaria, poiché il contratto di sponsorizzazione consente in ogni caso all'Amministrazione di realizzare l'intervento risparmiando l'intera spesa necessaria all'esecuzione delle opere. Con riferimento alla sponsorizzazione tecnica, il Governo fa presente che la nomina di una commissione giudicatrice sarebbe comunque necessaria anche ove gli interventi fossero eseguiti facendo ricorso alle ordinarie procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori.

Circa la compatibilità comunitaria della norma in questione, il Governo non rileva criticità.

Alla luce dei citati chiarimenti, non vi sono osservazioni da formulare.

#### **Comma 1, lett. d) e comma 3, lett. a)**

#### **(Graduazione delle sanzioni interdittive alle imprese e alle SOA)**

Relativamente ai requisiti dei soggetti che partecipano alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori forniture e servizi, si prevede che il periodo di interdizione per i soggetti che presentano falsa documentazione o dichiarazione possa essere inferiore ad un anno e si dispone che per le società organismi di attestazione (SOA) la sanzione della sospensione, in aggiunta a quella pecuniaria, si applichi secondo la valutazione dell'Autorità garante per i contratti pubblici, in caso di dolo o colpa grave.

La RT afferma che le disposizioni incidono sul sistema sanzionatorio e perciò non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

---

<sup>4</sup> Appunto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, depositato presso la Camera dei deputati il 6 marzo 2012.

### Comma 1, lettera *g*)

#### (Certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale)

La norma prevede che i certificati di esecuzione dei lavori dei contraenti generali dovranno essere redatti non secondo il modello di cui all'allegato XXII del Codice dei contratti pubblici, ma secondo i modelli da definire con il regolamento di attuazione.

La RT afferma che si prevede di disciplinare per intero la materia nel regolamento attuativo del codice, eliminando le sovrapposizioni oggi esistenti tra norme di rango primario e norme regolamentari. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### Comma 3, lettera *b*)

#### (Criteri di accertamento e valutazione dei lavori eseguiti all'estero)

Si prevede che, per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, la certificazione sia rilasciata (su modelli semplificati e soggetta a legalizzazione), su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato. Per particolari impedimenti al rilascio della certificazione in Paesi nei quali l'impresa non disponga più di propria rappresentanza, la medesima può far riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, il Governo<sup>5</sup>, al fine di assicurare che il Ministero degli affari esteri possa far fronte agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ha sottolineato che le attività richieste agli uffici della rete consolare rientrano sostanzialmente già nei compiti

---

<sup>5</sup> Appunto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, depositato presso la Camera dei deputati il 6 marzo 2012.

istituzionali e prevedono, in genere, la corresponsione dei diritti consolari.

Alla luce dei citati chiarimenti, non vi sono osservazioni da formulare.

## *Articolo 21*

### *(Responsabilità solidale negli appalti)*

La disposizione, modificata dalla Camera dei deputati, integra la normativa in tema di responsabilità solidale negli appalti recata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, specificando quando e in che modo il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. Si disciplinano anche le eventuali eccezioni che l'appaltatore può esercitare nei casi in cui sia convenuto in giudizio o non lo sia per il pagamento.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta a chiarire la portata di una norma ordinamentale in materia di regime di solidarietà negli appalti.

Al riguardo, nulla da osservare.

## *Articolo 22*

### *(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali)*

La norma disciplina i tempi di formalizzazione e di trasmissione delle delibere CIPE al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, si definisce la disciplina transitoria applicabile per la conclusione dei contratti di programma tra l'ENAC e le società di gestione aeroportuale, confermando la validità dei contratti di programma già stipulati. Si precisa che per i contratti di programma già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto-

legge n. 1 del 2012 la nuova misura dei diritti aeroportuali può essere applicata a partire dalla scadenza di detti contratti.

La RT non rileva effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la disciplina transitoria, applicabile per la determinazione dei diritti aeroportuali per le procedure in corso, è finalizzata a regolare la materia nelle more di attuazione degli articolo da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, che recepiscono la direttiva comunitaria 2009/12 CE, andrebbe chiarito se tale normativa transitoria risulti compatibile con quella europea.

#### Sezione IV

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

#### *Articolo 23*

#### *(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)*

L'articolo autorizza il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Si prevede, inoltre, che l'installazione delle infrastrutture ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici sia sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

La RT afferma che la regolamentazione in esame è finalizzata a ridurre gli oneri a carico delle PMI e a prevedere un unico interlocutore pubblico con il compito di rilasciare l'abilitazione in esame. La disposizione, inoltre, è diretta a individuare uno snellimento delle attività e una accelerazione e semplificazione delle procedure, assicurando contestualmente una riduzione degli oneri per le imprese interessate e senza effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa afferma che l'autorizzazione unica ambientale per le PMI sostituirà gli attuali adempimenti di

competenza di diverse amministrazioni che impongono oneri e generano costi sproporzionati, con conseguente risparmio stimato per le imprese in oltre 1,3 mld di euro.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'eventuale impatto finanziario della norma sulle amministrazioni che risulteranno incaricate di concedere l'autorizzazione unica ambientale (verosimilmente con maggiori funzioni rispetto a quelle vigenti), a fronte delle amministrazioni i cui compiti amministrativi risulteranno semplificati.

#### *Articolo 24*

#### *(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

L'articolo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale).

In particolare:

- si specifica che, in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, l'efficacia dei titoli abilitativi rilasciati alla data di entrata in vigore della disposizione resta ferma anche ai fini delle eventuali proroghe;
- si specifica che l'autorizzazione integrale ambientale (AIA) può essere rilasciata solo qualora l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- in materia di autorizzazione integrata ambientale, si specifica che, per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) esegue i controlli coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;
- per i materiali derivanti da attività di scavo viene consentito il rilascio delle autorizzazioni anche senza che sia dimostrata l'impossibilità dell'utilizzo dei materiali a fini recupero oppure l'impossibilità del loro smaltimento alternativo. Inoltre, viene chiarito che l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione è la regione ad eccezione degli interventi ricadenti in aree protette nazionali per i quali è competente il Ministero dell'ambiente. Anche per i materiali inerti, i materiali geologici inorganici e i manufatti, le autorizzazioni all'immersione sono rilasciate dalle regioni;
- le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli di imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione del Paese di destinazione da cui risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle comunitarie;

- si prevede che nelle more dell'emanazione del decreto per la definizione delle norme tecniche di gestione degli oli usati, le autorità competenti possano autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione anche in deroga ai limiti previsti da una specifica tabella in vigore, fermi restando i valori massimi stabiliti nella tabella in relazione ad alcune sostanze pericolose;
- si stabilisce che i produttori e gli importatori di pneumatici determinino annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso e lo comunichino, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente, anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano detto ammontare;
- in materia di bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati si stabilisce che potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore;
- in materia di limiti alle emissioni in atmosfera, si sottraggono le autorizzazioni e i controlli sulle piattaforme *off-shore* alla disciplina prevista per le emissioni degli stabilimenti;
- si dispone che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera siano effettuate con decreto interministeriale;
- i terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme *off-shore* sono inseriti nell'Allegato VIII, parte seconda (progetti per i quali è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale).

**La RT**, relativamente alle diverse modifiche, afferma che:

- per quanto attiene alle attività di ricerca di idrocarburi la disposizione, prevedendo la possibilità di eventuali proroghe dei titoli abilitativi rilasciati, non comporta oneri per la finanza pubblica, bensì consente la prosecuzione dell'introito di canoni di concessione nonché di aliquote di prodotto (*royalties*) di spettanza statale (tra il 4 e il 10 per cento della produzione), generando un saldo attivo;
- con riferimento alle norme sulle AIA, trattandosi di disposizioni ordinamentali, peraltro foriere di minori oneri istruttori a carico del gestore, non sussistono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- relativamente ai controlli svolti dall'ISPRA, i controlli previsti, già contemplati dalla normativa vigente, rientrano nei compiti di istituto dell'ISPRA e degli altri enti coinvolti. Pertanto la norma, semplificando funzioni già disciplinate, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- riguardo alle autorizzazioni per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di altri materiali, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

pubblica, in quanto semplifica un procedimento autorizzatorio nel quale le regioni già svolgono un ruolo essenziale. Infatti, allo stato, l'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali di escavo da parte dell'autorità competente può essere rilasciata "solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o del loro smaltimento alternativo". Queste ultime fattispecie sono state già rimesse alle competenze regionali dall'articolo 21 della legge n. 179 del 2001. Con la presente norma verrebbe così a configurarsi un unico sportello per i richiedenti che abbiano ad operare per l'escavo dei fondali marini, con conseguente semplificazione burocratica e senza sovrapposizioni tra i diversi livelli istituzionali;

- l'obbligo dichiarativo delle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti risulta privo di effetti per la finanza pubblica;
- per quanto attiene alla gestione degli oli usati, la semplificazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso, la disposizione è volta a snellire gli oneri ricadenti sulle imprese della filiera del recupero degli pneumatici e sulla stessa amministrazione, prevedendo che la determinazione del contributo ad essi spettante sia determinato dagli operatori, fermo restando il rispetto dei criteri e delle voci di costo già individuate dal regolamento statale di riferimento e gli obblighi di informazione e divulgazione in favore degli utenti. La semplificazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'eliminazione della fase di approvazione del contributo da parte dell'autorità competente è suscettibile di comportare, anzi, risparmi - quantificabili a consuntivo - non solo in termini di tempo e di oneri burocratici per le imprese del settore, ma anche per l'amministrazione, non più tenuta a munirsi di professionalità allo stato non disponibili;
- la disposizione concernente l'adozione di tecnologie innovative per la bonifica o messa in sicurezza di siti

contaminati, essendo di natura procedimentale, risulta priva di effetti finanziari negativi;

- per quanto riguarda le piattaforme *off-shore*, la norma si pone l'obiettivo di semplificare l'iter istruttorio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). La semplificazione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento alle modifiche e alle integrazioni degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria si tratta di una semplificazione che permette di aggiornare le norme tecniche con decreti interministeriali invece che con D.P.R.. Trattandosi di una disposizione ordinamentale, da essa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, il Governo<sup>6</sup>, relativamente alla determinazione del contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso, ha confermato il contenuto della RT in merito alla garanzia sulla copertura integrale dei costi. Secondo il Governo, l'intento della norma è quello di snellire gli oneri amministrativi ricadenti sulle imprese e sulle amministrazioni, senza incidere sul principio di copertura dei costi.

Relativamente alle piattaforme *off-shore* e alla semplificazione dell'iter istruttorio, il Governo ribadisce che la norma ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi, in quanto volta ad una razionalizzazione delle competenze in materia di autorizzazioni e controlli ma senza incidere sul meccanismo di copertura dei costi.

Al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe, invece, chiarita la compatibilità con la normativa europea delle disposizioni relative alle proroghe delle autorizzazioni per lo sfruttamento degli idrocarburi e alle deroghe dei limiti prescritti nelle attività di rigenerazione degli oli usati.

---

<sup>6</sup> Appunto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, depositato presso la Camera dei deputati il 6 marzo 2012.



## Sezione V

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### *Articolo 25*

##### *(Misure di semplificazione per le imprese agricole)*

Il comma 1 prevede che l'AGEA acquisisce le informazioni che le sono necessarie, senza oneri, connettendosi alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle camere di commercio, anche al fine di agevolare l'erogazione degli aiuti e dei contributi dovuti agli agricoltori in attuazione della politica agricola comune (PAC).

Il comma 2 consente alle pubbliche amministrazioni di accedere al fascicolo aziendale elettronico, tenuto da AGEA, che fa fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell'azienda agricola.

Il comma 3 dispone che gli organismi pagatori rendono accessibili ai produttori agricoli le proprie procedure informatiche e le correlate circolari applicative per consentire ai medesimi produttori di ripetere la medesima richiesta di contributi europei anche negli anni successivi a quello di prima presentazione, se non vi sono elementi di novità.

La RT, con riferimento al comma 1, ne descrive le finalità e precisa che la norma consentirà anche un risparmio di costi di gestione per l'amministrazione, in termini di raccolta, elaborazione e consultazione delle informazioni in questione, che potrà essere stimato a consuntivo. La RT precisa, infine, che l'accesso dell'AGEA alle banche dati dei predetti enti avverrà senza nuovi o maggiori oneri e che i costi per l'Agenzia sono soltanto quelli previsti nell'ambito dell'ordinario funzionamento del SIAN.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la disposizione conferma un principio già espresso nell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 99 del 2004, secondo cui, grazie alla regolamentazione delle modalità di aggiornamento e consultazione e alla valenza certificata dei dati del fascicolo aziendale, si consegue l'eliminazione della duplicazione di documenti e dati oggi presenti presso gli Organismi pagatori, le Regioni, le Camere di commercio e gli altri enti cui è consentito l'accesso al fascicolo. La RT precisa, inoltre, che considerato il numero di 1.400.000 aziende agricole coinvolte, il vantaggio per i produttori stessi e le P.A. interessate, ancorché difficilmente valutabile, è comunque consistente, stante anche il fatto che l'attuazione della norma non prevede oneri aggiuntivi per l'AGEA rispetto agli ordinari costi di funzionamento del SIAN.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto richiede esclusivamente l'emanazione di regole generali a cura dell'organismo di coordinamento e la predisposizione, a cura degli organismi pagatori, di regole e procedure attuative nell'ambito della loro ordinaria operatività.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 26*

#### *(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)*

L'articolo esclude dalla nozione di bosco – e quindi dal regime vincolistico a cui il bosco è assoggettato - le radure identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati, nonché le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli, i terrazzamenti e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione oggetto di recupero a fini produttivi.

La RT afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi in quanto introducono unicamente modifiche alle definizioni di bosco e di arboricoltura da legno, di cui al decreto legislativo n. 227 del 2001, che reca norme dirette a garantire tutela alle aree di interesse paesaggistico.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto della compatibilità della norma con la disciplina comunitaria in materia di vincoli paesaggistici.

### *Articolo 27*

#### *(Esercizio dell'attività di vendita diretta)*

L'articolo modifica l'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevedendo che l'obbligo di comunicazione al comune per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli in forma itinerante non rivesta più carattere preventivo.

La RT afferma che la norma si colloca nell'ottica di una maggiore semplificazione contribuendo allo snellimento delle procedure adottate in materia. Sono esclusi oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 28*

#### *(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)*

Il comma 1 dispone che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola non sia considerata trasporto qualora risulti che è finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e che la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 chilometri. Non è, altresì, considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti, effettuata dall'imprenditore agricolo, dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Il comma 2 modifica la definizione di deposito temporaneo recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderla compatibile con la predetta norma.

La RT afferma che le norme hanno carattere procedurale e che non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 29*

#### *(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero)*

L'articolo dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, predisposti ai sensi del decreto legge n. 2 del 2006 e approvati dall'apposito Comitato interministeriale, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e

dell'effettiva entrata in esercizio. Viene, poi, previsto che entro un mese il citato Comitato interministeriale predisponga le norme per garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nominando in caso di particolare necessità un commissario *ad acta*, al quale non spettano compensi, mentre per eventuali rimborsi si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

**La RT**, dopo averle descritte, afferma che le disposizioni sono prive di effetti finanziari, attesa la loro natura ordinamentale. In relazione alla possibile nomina di un commissario *ad acta*, la RT esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che al commissario non spettano compensi e che ad eventuali rimborsi si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei suddetti progetti.

**Al riguardo**, occorre valutare se, alla luce della *ratio* stessa della norma, volta a velocizzare e semplificare l'attuazione dei progetti nel comparto bieticolo-saccarifero, l'accelerazione della programmazione della spesa rimanga nell'ambito delle previsioni di spesa a legislazione vigente. Nulla da osservare in ordine all'eventuale commissario *ad acta*.

## Sezione VI

### DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

#### *Articolo 30*

#### *(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)*

La lettera a) del comma 1 introduce una serie di semplificazioni dei procedimenti di gestione dei fondi in materia di ricerca industriale e internazionale, in particolare estendendo la platea dei soggetti beneficiari e delle attività finanziabili, senza incrementare il complesso delle risorse dedicate.

Le lettere b) e c) del comma 1 mirano a potenziare la ricerca internazionale, attraverso il riconoscimento quali spese ammissibili (a valere sulle risorse per i progetti) di quelle per la disseminazione dei risultati e per il coordinamento generale, nonché destinando il 15% delle risorse del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) ai progetti svolti nel quadro di programmi Ue o di accordi internazionali.

La lettera d), fra le altre misure di semplificazione procedurale, elimina la valutazione *ex ante* degli aspetti tecnico-scientifici e del parere per i progetti già

selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali a seguito di bandi internazionali di ricerca.

La RT afferma che, stante la natura ordinamentale delle disposizioni, esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si ipotizza la riduzione della spesa connessa al funzionamento del comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1999, per effetto della prevista possibilità di "autocertificazione" e comunque dell'eliminazione della valutazione nazionale una volta che i progetti siano stati già vagliati da esperti comunitari (in ogni caso i progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del FAR).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le misure di ampliamento e semplificazione previste, relative all'accesso a fondi ed agevolazioni, siano comunque contenute entro limiti massimi di spesa.

### *Articolo 31*

#### *(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)*

Il comma 1 prevede che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti siano effettuate esclusivamente al termine degli stessi e che il relativo costo gravi per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 240 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, abrogando i commi da 313 a 315 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, oltre a semplificare le procedure di valutazione dei progetti finanziati dal FIRST, sopprime il comitato deputato alla valutazione dei progetti di ricerca di base presentati da ricercatori infraquarantenni di cui al citato comma 313, nonché l'incremento annuo delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge n. 76 del 1985, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Il comma 3, oltre ad abrogare una serie di disposizioni inerenti i comitati di giovani per la ricerca e alcuni vincoli di destinazione in favore di determinati settori, stabilisce che una percentuale del 10% del FIRST sia destinata ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni.

La RT afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere una

semplificazione consistente nell'effettuazione delle valutazioni dei risultati e delle attività dei progetti di ricerca di base al termine degli stessi progetti (*ex post*), comunque lasciando gli oneri a carico dei fondi destinati al finanziamento dei progetti.

Con riferimento al comma 2, la RT sottolinea l'equivalenza finanziaria della soppressione del comitato di cui al comma 313 (per il cui funzionamento era previsto un onere quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui) e dell'incremento dell'aliquota di base di cui alla citata legge n. 76 del 1985, originariamente calibrato proprio per la copertura del precedente onere.

La RT elenca poi le finalizzazioni soppresse dal comma 3, evidenziando che viene, invece, confermata la finalizzazione del 10% del FIRSI in favore di progetti di giovani ricercatori (che altrimenti sarebbe venuta meno per effetto di una delle abrogazioni di cui al comma 2), con previsione di una procedura per la valutazione dei medesimi più efficiente del precedente *iter*.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 31-bis*

#### *(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute — GSSI)*

Il comma 1, al fine di rilanciare lo sviluppo delle zone terremotate dell'Abruzzo, istituisce la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

Il comma 2 chiarisce che la scuola ha come attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dal 2013-2014.

Il comma 3 pone alla scuola l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nella ricerca di base e nei rapporti tra ricerca ed imprese, nonché di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva corsi di dottorato di ricerca e cura attività di formazione post-dottorato.

Il comma 4 demanda ad un comitato ordinatore l'elaborazione del piano strategico, dello statuto e dei regolamenti della scuola. Tale comitato è composto da 5 esperti di elevata professionalità ed opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 autorizza una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, per metà, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 39 del 2009 e, per l'altra metà,

a valere sulle risorse destinate all'Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011.

Il comma 6 prevede che allo scadere del quadriennio la Scuola potrà assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'ANVUR, a condizione che sia reperita adeguata copertura finanziaria con apposito provvedimento legislativo.

**La RT**, dopo una sintetica descrizione della norma, riporta, in relazione ai costi per il personale ed il funzionamento, inclusi quelli per strutture ed organi, i seguenti prospetti:

Numero studenti	130
Numero professori ordinari	11
Numero professori associati	11
Numero ricercatori	18
Numero amministrativi	6

Costo studenti	3,9 mln
Costo personale	5,6 mln
Funzionamento	2,5 mln
<i>Totale</i>	<i>12,0 mln</i>

**La RT**, dopo aver descritto nuovamente la copertura adottata, sottolinea che il personale scientifico sarà utilizzato temporaneamente secondo quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010, fermo restando che le risorse sono a totale a carico dell'Istituto, evidentemente corrispondenti a quelli dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

Infine, afferma che le posizioni riguardanti il personale amministrativo possono essere ricoperte, durante i primi tre anni di attività del GSSI, con l'utilizzo di personale già appartenente a Università e Enti Pubblici di Ricerca italiani o con contratti a termine. Resta ferma l'applicazione, per il personale comandato, del trattamento economico e giuridico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, dovendo farsi riferimento, per il trattamento accessorio, al CCNL del personale dell'Università.

**Al riguardo**, si ritiene che la Scuola possa calibrare le assunzioni e le spese di funzionamento in modo da contenere gli oneri entro l'importo dell'autorizzazione di spesa in suo favore, anche se i dati riportati nella RT non consentono una piena valutazione della congruità dello stanziamento, neanche in rapporto al numero di soggetti indicati nel primo prospetto. Più puntuali assicurazioni andrebbero poi rese in ordine alla possibilità che si addivenga alla stipula di contratti a termine di durata triennale (il periodo della

sperimentazione), con conseguente obbligo di assunzione a tempo indeterminato, anche nel caso in cui la Scuola non disponga della necessaria copertura finanziaria per assumere carattere di stabilità. Sul punto, infatti, la formulazione del comma 6 non sembra escludere la sopravvivenza della Scuola dopo il periodo di sperimentazione nel caso in cui non si reperiscano con futuri provvedimenti legislativi le necessarie risorse finanziarie.

Con riferimento all'utilizzo di risorse a carico dei Fondi per la copertura degli oneri recati dall'articolo in esame, il Governo dovrebbe confermare che dette risorse non siano già preordinate ad altre finalità ovvero che queste possano essere perseguite anche a seguito delle riduzioni apportate ai fondi suddetti dalla norma in esame.

Inoltre, anche se in linea generale i contributi in favore di enti di ricerca sono contabilizzati come spesa in conto capitale pur essendo per la più parte destinati al pagamento del personale dedicato, alla luce del fatto che la Scuola in esame non sembra essere esclusivamente un ente di ricerca, svolgendo anche funzione di alta formazione scientifica, si sottolinea che l'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura degli oneri indicati sembrerebbe configurare una fattispecie di dequalificazione della spesa.

Con riferimento al Comitato previsto al comma 4, pur considerato che la norma dispone che esso operi a titolo gratuito, si rileva che questa non esclude espressamente il riconoscimento di emolumenti di carattere non retributivo (es. gettoni di presenza o rimborsi spese) connessi alla partecipazione ai lavori del medesimo comitato.

### *Articolo 32*

#### *(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)*

Il comma 1 dispone che il MIUR, allo scopo di finanziare con risorse nazionali progetti ad esclusiva ricaduta nazionale già valutati positivamente in sede comunitaria, sebbene non ammessi al relativo finanziamento, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse che sono stanziare per tali finalità, prende atto dei risultati di tali valutazioni e delle graduatorie adottate in sede comunitaria.



Il comma 2 stabilisce che il FIRST deve essere ripartito con un vincolo di destinazione del 15% delle risorse complessive al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (che si aggiunge al 10% destinato, ex articolo 31, ai progetti di ricerca di giovani ricercatori) e che le agevolazioni per la ricerca finanziate con il FIRST sono quelle di competenza del MIUR.

Il comma 3 dispone che gli oneri connessi alle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravino sul FIRST stesso o comunque sulle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono ordinamentali e non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. A tale riguardo, specifica che al comma 1 si introduce, in parallelo alla graduatoria già prevista per l'accesso ai fondi del First, l'uso delle graduatorie comunitarie per quei progetti valutati positivamente ma non ammessi al finanziamento comunitario, mentre la disposizione di cui al comma 2 si limita a dividere il First in due quote, una non superiore all'85% gestita sulla base della previgente normativa e una non inferiore al 15% destinata ai progetti di cui al comma 1.

La RT afferma, infine, che anche la disposizione di cui al comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi in essa previsti a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ed in presenza di specifiche e significative responsabilità, anche di carattere patrimoniale, ricadono sul finanziamento previsto e da assegnare ai progetti di ricerca.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### ***Articolo 33***

***(Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca).***

Il comma 1 stabilisce che il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su

richiesta, per il periodo massimo di durata del *grant*. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il *grant* e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del *grant* comunitario o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

Il comma 2 prevede che al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

La RT riferita al testo originario, che utilizzava il termine "grant" in luogo di "borsa di studio" (termine introdotto nel corso dell'esame in sede referente), afferma, con riferimento al comma 1, l'invarianza finanziaria a carico della finanza pubblica e del bilancio dell'ateneo, atteso che il trattamento retributivo rimane a carico del *grant* comunitario o internazionale.

Con riferimento al comma 2, la relazione - dopo aver sottolineato che la norma intende disciplinare l'istituto dell'aspettativa di cui al comma 1, limitatamente agli aspetti previdenziali, richiamando l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, recante disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato, specifica che la stessa ha contenuto meramente ordinamentale e che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il dispositivo dovrebbe risolversi ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica, ricadendo l'onere previdenziale, così come quello relativo al trattamento economico corrisposto al ricercatore - per il periodo dell'aspettativa - integralmente a carico dei finanziamenti europei o internazionali finalizzati al progetto di ricerca, andrebbero comunque forniti adeguati chiarimenti in merito alla platea dei soggetti cui fa riferimento il comma 2, se questi comprendano, o meno, anche gli enti pubblici di ricerca e le università menzionati dalle disposizioni di cui al comma 1, e se, quindi, anche per il personale che svolge attività di ricerca a contratto presso questi ultimi soggetti, trova applicazione l'art. 23-*bis* del D.Lgs. 165/2001 in tema di mobilità pubblico-privato.

Un'ulteriore chiarificazione andrebbe richiesta anche in merito ai soggetti cui faccia carico la quota gli oneri previdenziali

nell'eventualità la retribuzione del progetto risulti inferiore a quella ordinariamente percepita.

## Sezione VII

### ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

#### *Articolo 34*

*(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)*

L'articolo dispone che il riconoscimento dell'abilitazione delle imprese che svolgono attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti negli edifici ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008 concerne tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è volta a meglio esplicitare l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione.

#### *Articolo 35*

*(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)*

Il comma 1 prevede che l'articolo 2397, terzo comma, del codice civile, recante norme in materia di composizione del collegio sindacale delle società di capitali, è sostituito dal seguente: "Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi

dell'articolo 2435-*bis*, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 2477 del codice civile, recante la disciplina delle funzioni di sindaco e revisore dei conti delle società di capitali:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.”;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: “del sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “dell'organo di controllo o del revisore”;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”.

Il comma 2-*bis* prevede che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

**La RT** al ddl iniziale riferisce il contenuto delle disposizioni, precisando che sono di carattere ordinamentale e, pertanto, prive di riflessi sulla finanza pubblica.

La RT, relativa al comma 2-*bis*, chiarisce che ivi è indicata una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale è stata resa onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonché la titolarità degli organi medesimi, e, nel contempo, si è stabilito che tale partecipazione o titolarità possano dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente) e che gli eventuali gettoni di presenza (anche essi solo se già previsti) non debbano superare l'importo di 30 euro per seduta giornaliera. Il comma 2-*bis* in esame precisa che il carattere onorifico in questione non si applica agli organi costituiti dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, nonché dai revisori dei conti.

Inoltre, evidenzia che il rapporto che si instaura tra l'ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, revisori dei conti o, più in generale, con gli organi di controllo contabile, può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale non sottoponibile alla gratuità dell'incarico.

Infatti, l'attività svolta dal revisore dei conti e dai componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali, di natura prettamente tecnica, si sostanzia in una prestazione d'opera a cui corrisponde una controprestazione economica.

Ciò stante, prosegue la RT, il mancato esplicito riferimento della norma in esame agli organi di controllo contabile ha generato dubbi interpretativi e difformità di trattamento nei confronti di soggetti che svolgono la medesima funzione e che ricadono in fattispecie similari.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta a evitare dubbi interpretativi in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione al quale erano stati scontati risparmi di spesa.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto - laddove è previsto il vincolo di permanenza di almeno tre anni presso la sede, qualora questa sia stata assegnata su istanza del magistrato - si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto, è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

**La RT** afferma che il dispositivo reca l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 194 del Regio decreto n. 12 del 1941, sull'ordinamento giudiziario, e che, essendo di natura ordinamentale, non determina effetti finanziari.

**Al riguardo**, pur non avendo un immediato riflesso finanziario, posto che la norma interpretativa estende l'applicabilità - che è già prevista a l.v. per un limitato ambito di soggetti - del vincolo di un periodo minimo di permanenza presso la propria sede, prima di poter avere una nuova assegnazione, appare non di meno opportuna la richiesta di ulteriori elementi di valutazione circa gli ipotizzabili effetti d'impatto della estensione generalizzata di detto vincolo ai trasferimenti.

In particolare, andrebbero chiariti gli ipotizzabili effetti che detta estensione potrà determinare sul grado di copertura delle

vacanze organiche ad oggi presenti nelle funzioni apicali presso tutti gli uffici giudiziari ma, in particolare, su quelli che presentano maggiori carenze di personale di magistratura.

Il comma 4 prevede che l'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello."

**La RT** riferisce che la disposizione, che sostituisce l'art. 195 del R.D. n. 12 del 1941, è volta a precisare le figure della magistratura cui non si applicano le disposizioni degli artt. 192 e 194 del medesimo regio decreto, in materia di assegnazione alle sedi. Anche in tal caso, si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica

**Al riguardo**, posto che il dispositivo amplia la platea dei magistrati che non sono soggetti ai requisiti e alle limitazioni per il trasferimento a domanda ad altre sedi, come previste agli articoli 192 e 194 della medesima legge sull'ordinamento giudiziario, includendovi però solo le figure apicali appartenenti peraltro alla sola giurisdizione di legittimità, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 36*

#### *(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana)*

Il dispositivo stabilisce che all'articolo 2751-*bis*, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti";

**La RT** riferisce che la norma modifica il vigente art. 2751-*bis*, comma 1, n. 5), del codice civile, specificando, in sostanza, che, al fine di determinare i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili, per

impresa artigiana occorre fare riferimento alla definizione della stessa recata dalle disposizioni legislative vigenti.

Si tratta, dunque, di norma avente solamente funzione ordinamentale e che non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 37*

#### *(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)*

L'articolo dispone che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa della dovuta integrazione.

La RT esclude che tale disposizione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se, decorsi inutilmente i 3 mesi, si procederà all'irrogazione della sanzione.

### *Articolo 38*

#### *(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)*

L'articolo amplia il novero dei titoli di studio validi ai fini dello svolgimento della funzione di responsabile dei depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente per la conservazione di tutti gli altri medicinali per uso umano.

La RT precisa che la disposizione detta norme di natura procedimentale e che pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 39*

#### *(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)*

L'articolo abroga la disposizione che prevedeva l'obbligo per chi vuole avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione di essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

La RT precisa che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 40*

#### *(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)*

L'articolo elimina l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione.

La RT afferma che la norma non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.



## *Articolo 41*

### *(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)*

L'articolo prevede la possibilità di avviare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose o eventi locali straordinari, richiedendo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate e senza il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dalla disciplina generale in materia.

La RT afferma che la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura in parte ordinamentale della norma e che la stessa si limita ad incentivare le attività temporanee di soggetti altrimenti destinati a non essere operativi nel settore.

## *Articolo 42*

### *(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali)*

L'articolo prevede che l'ammissione dell'intervento conservativo volontario sui beni culturali ai contributi statali stabiliti agli articoli 35 (concorso alla spesa da parte del MIBAC) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.

La RT afferma che la disposizione, determinando un meccanismo di salvaguardia che consente di predeterminare annualmente, con decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, in base alle quali poter disporre l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali, non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 43*

#### *(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)*

La norma attribuisce ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale per i beni appartenenti ad enti pubblici oggetto di dismissione. Le Amministrazioni provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** afferma che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri, in quanto le amministrazioni interessate potranno effettuare gli adempimenti ivi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente; anzi, la norma si prefigge di ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi, con una diminuzione dei relativi oneri, in termini di minor impiego di risorse umane e di maggiore efficienza.

**Al riguardo**, il Governo<sup>7</sup> ha confermato che scopo della norma è l'accelerazione delle procedure di verifica dell'interesse culturale e, quindi, la velocizzazione dei processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, consentendo una pronta realizzazione delle maggiori entrate attese dalle norme di settore. Alla luce dei suddetti chiarimenti, non vi sono osservazioni da formulare.

### *Articolo 44*

#### *(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)*

Il comma 1 prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

---

<sup>7</sup> Appunto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, depositato presso la Camera dei deputati il 6 marzo 2012.

successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «e non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)».

**La RT** riferisce che dispositivi non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di norme non innovative e dirette a ad introdurre un'accelerazione ad adempimenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali (articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nella prospettiva di semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi autorizzatori in questione.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 45*

### *(Semplificazioni in materia di dati personali)*

L'articolo stabilisce che al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è, altresì, consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;

b) all'articolo 27, comma 1, concernente le limitazioni al trattamento dei dati giudiziari, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.” ovvero se ne consente l'utilizzo quando si tratta della applicazione di protocolli volti alla prevenzione e al contrasto di fenomeni criminali;

c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

**La RT** si limita a riferire che il dispositivo stabilisce che il trattamento dei dati giudiziari è consentito anche quando è effettuato

in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici.

Si trattandosi di norma ordinamentale che non comporta effetti finanziari

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 46*

#### *(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*

Il comma 1 stabilisce che con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere *b*) ed *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa.

La RT riferisce che la previsione, disponendo l'eventuale trasformazione degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa in soggetti di diritto privato ai sensi dell'articolo 2, comma 634 e seguenti della legge n. 244 del 2007, tende a una più efficiente organizzazione dello svolgimento delle funzioni già assegnate ai soggetti pubblici da trasformare, che comunque dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando che in relazione all'articolo 2, comma 634 della legge finanziaria 2008 non risultano associati effetti finanziari, occorre però segnalare che il citato dispositivo si innestava in una cornice di provvedimenti di riordino, allora già previsti per

effetto di norme antecedenti<sup>8</sup>, i cui effetti di risparmi risultavano pertanto già contemplati dalla legislazione vigente.

Pertanto, posto che la RT attesta della neutralità del riordino in esame, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità, a partire dalla indicazione del numero degli organismi coinvolti nel riordino in esame e delle unità di personale coinvolte.

Nel contempo, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento nel dispositivo di una specifica clausola di invarianza, dal momento che la mera affermazione di neutralità riportata dalla RT non assicura di per sé circa la neutralità finanziaria del riordino.

Il comma 2 prevede che, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera *h*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

**La RT**, sintetizzando gli obiettivi della norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, occorre preliminarmente rilevare che la norma dispone l'espressa deroga delle vigenti disposizioni (art. 6, commi 1-5, del decreto-legge n. 78 del 2010) in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti (fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi).

Va però sottolineato che la citata deroga incide su norme alle quali non sono stati espressamente ascritti effetti di risparmio ai fini delle previsioni tendenziali di spesa. Si tratta, quindi, di disposizioni che concorrono, più in generale, a determinare gli effetti complessivi di risparmio ascritti all'art. 2 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Ciò nondimeno, anche considerando le perplessità condivise dal Governo in tal senso nel corso dell'esame del provvedimento presso la

---

<sup>8</sup> Nota di lettura n. 61 della XV legislatura, pagine 226 e seguenti.

Camera dei Deputati<sup>9</sup>, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di elementi di valutazione e dati, idonei ad illustrare l'ammontare della spesa ad oggi sostenuta dal bilancio dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale dei consumatori (segreteria, rimborsi spese etc. etc.).

## TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

### Capo I

### NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

### Sezione I

### INNOVAZIONE TECNOLOGICA

#### *Articolo 47*

#### *(Agenda digitale italiana)*

Il comma 1 prevede che il Governo, nel quadro delle indicazioni comunitarie riguardo all'agenda digitale europea, persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso una serie di azioni coordinate dirette, fra l'altro, a potenziare l'offerta di

---

<sup>9</sup> In proposito, il governo ha affermato che: "in merito alla richiesta di ulteriori elementi di valutazione, si conviene, in primo luogo, che l'espressa deroga delle vigenti disposizioni (articolo 6, commi 1-5, del DL 78/2010) in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, tenute anche conto del carattere gratuito dei relativi incarichi, non determina effetti finanziari negativi in termini di bilancio. Ciò in quanto i relativi effetti di risparmio sono stati comunque scontati nell'ambito delle riduzioni delle spese rimodulabili di cui all'articolo 2 del medesimo D.L. 78/2010, Peraltro, tenuto conto che il Consiglio continuerà ad esercitare le medesime funzioni già svolte ai sensi della normativa vigente, è da ritenere che gli oneri di gestione per il funzionamento dell'organismo, ivi compresi quelli da sostenersi per la corresponsione ai componenti del Consiglio nazionale di emolumenti di natura non retributiva (ad es. rimborsi spese), potrebbero continuare ad essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, si rinvia comunque alle valutazioni del competente Ministero per lo sviluppo economico" MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo, Appunto del 6 marzo 2011.

connettività a larga banda e a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali.

Il comma 2 prevede che con decreto ministeriale sia istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

**La RT** afferma che la disposizione di cui al comma 1, vista la sua natura programmatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ripete che quella di cui al comma 2, finalizzata a favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti al comma 1 mediante l'istituzione di una cabina di regia, sarà attuata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie delle amministrazioni coinvolte.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis* specifica gli obiettivi che dovrà perseguire la cabina di regia di cui al comma 2 nell'attuare l'agenda digitale italiana.

Tra tali obiettivi vi sono l'infrastrutturazione per l'accesso ad *internet* in grandi spazi pubblici collettivi, l'investimento nelle tecnologie digitali per scuole ed università, la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di effettuare i pagamenti con modalità informatiche, la promozione del paradigma degli *open data*.

Il comma 2-*ter* prevede che tali ultime previsioni si applicano anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o aumenti diretti o indiretti a carico degli utenti.

Il comma 2-*quater* introduce l'obbligo di offerta disaggregata di servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazione, in modo che gli operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori.

**La RT** si limita ad illustrare le norme e ad escludere la sussistenza di oneri correlati.

**Al riguardo**, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alle modalità con le quali si intende dare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* nel rispetto della clausola d'invarianza d'onori di cui al comma 2-*ter*.

## *Articolo 47-bis*

### *(Semplificazione in materia di sanità digitale)*

L'articolo prevede che nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sia privilegiata la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica e le prenotazioni elettroniche di ricoveri, visite ed esami, al fine di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che l'articolo di fatto riprende, anche se in modo più esteso, il contenuto dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2 del decreto legge n. 70 del 2011, il quale prevede l'obbligo per le aziende sanitarie del SSN di rendere disponibili referti medici digitali tramite *web*, posta elettronica certificata, o altro canale digitale, nonché consentire pagamenti *online* delle prestazioni effettuate.

La disposizione in argomento, pertanto, prosegue il percorso intrapreso già con il citato decreto legge n. 70 del 2011, nell'ottica della semplificazione delle relazioni dei cittadini con il sistema sanitario nazionale e di accelerazione del percorso volto alla razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure, prevedendo un insieme di servizi innovativi volti a migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi sanitari. Tale risultato è conseguibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso l'utilizzo delle stesse infrastrutture realizzate per l'offerta dei servizi previsti dal citato articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 70 del 2011, implementando ulteriori funzioni volte a rendere disponibili i servizi previsti dalla presente disposizione.

**Al riguardo**, si chiedono chiarimenti in ordine alla concreta possibilità di implementare la prevista gestione elettronica, peraltro foriera di determinare risparmi a regime, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, ad un primo esame, sembra ragionevole ipotizzare la necessità di ulteriori investimenti in tecnologia digitale rispetto a quelli già previsti.



**Articolo 47-ter**  
***(Digitalizzazione e riorganizzazione)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei comuni siano obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.

La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo diverso ambito territoriale ottimale individuato con legge regionale. All'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

**La RT** afferma che la disposizione determina risparmi, quantificabili a consuntivo, per effetto delle economie di scala derivanti da una più efficiente gestione delle funzioni ICT.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Articolo 47-quater**  
***(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)***

L'articolo prevede che il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante norme in materia di indice degli indirizzi della PA, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili ».

**La RT** aggiornata riferisce il contenuto della disposizione, precisando che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, tenuto conto del mero rilievo ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

### **Articolo 47-quinquies** **(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)**

L'articolo prevede che dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante norme sulla organizzazione dei servizi di rete delle pubbliche amministrazioni, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

*3-ter*. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma *3-bis* utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

*3-quater*. I soggetti indicati al comma *3-bis*, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano, sul sito *web* istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi *3-bis* e *3-ter* nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

*3-quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma *3-bis*, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La RT aggiornata riferisce che la norma prevede che dal 2014 le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente i canali e i servizi telematici, ovvero la posta elettronica certificata per l'uso dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni o per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi, fatta salva la possibilità di stabilire alcune deroghe al principio di esclusività.

E' prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che stabilisca tali deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, preliminarmente all'esame dei profili di copertura, occorre soffermarsi su contenuto e portata delle integrazioni al codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), laddove ivi si stabilisce che lo strumento telematico dovrà costituire, dal primo gennaio 2014, lo strumento di comunicazione esclusivo anche per la generalità delle istanze dei cittadini, ivi incluse quelle concernenti la materia fiscale e tributaria (comma *3-bis*), ponendosi quale obbligo generalizzato previsto dalla legge in capo alla generalità delle amministrazioni.

In proposito, si ricordano sia la clausola di neutralità indicata al comma *3-quinquies*, sia l'espressa previsione di norme secondarie che dovrebbero assicurare circa eccezioni e limitazioni iniziali alla immediata esecutività dell'obbligo delle comunicazioni informatiche con i cittadini/utenti; appare, peraltro, evidente che la portata innovativa della norma imporrebbe almeno un approfondimento circa le conseguenze che dalla riforma sembrerebbe, almeno ad un primo esame, si produrranno in termini di fabbisogni formativi delle risorse umane e di risorse strumentali da parte delle PA; fornendosi, a tal fine, informazioni anche circa l'effettiva adeguatezza delle infrastrutture *hardware* e *software* già disponibili presso le PA, nonché in merito alle necessità di un loro adeguamento ai fini della comunicazione certificata con gli utenti generalizzata prevista dalla norma in esame.

Per i profili di stretta copertura, occorre perciò nuovamente ribadire che la previsione di una clausola di invarianza dovrebbe sempre essere accompagnata dalla illustrazione di tutti i dati ed elementi che siano idonei a confermare l'effettiva sostenibilità.

## *Articolo 47-sexies*

### *(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)*

L'articolo prevede che al comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, laddove sono indicati i requisiti di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato».

La RT, riferendo il contenuto della norma, afferma che da tale previsione non discendono oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una mera semplificazione procedimentale.

Al riguardo, per i profili di interesse, posto che il dispositivo non appare innovare sensibilmente rispetto al testo oggi vigente, non ci sono osservazioni.

## Sezione II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

## *Articolo 48*

### *(Dematerializzazione di procedure in materia di università)*

Il comma 1 stabilisce che alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

“Articolo 5-*bis*.1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

1-*bis*. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti

universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.”.

Il comma 1 *bis* stabilisce che l’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, é utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.

Il comma 2 stabilisce che all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** al ddl iniziale afferma che le disposizioni di cui all’articolo in esame non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività ivi previste, come esplicitato al comma 2, potranno essere realizzate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione a quanto previsto dal comma 1 la RT fa inoltre presente che:

a) è già operativo presso il Miur il portale “Universo” (<http://universo.miur.it>), che permette agli studenti di procedere con la pre-iscrizione per via informatica, la quale si conclude direttamente presso le segreterie dei singoli atenei. Inoltre, utilizzando le informazioni già inserite dagli atenei nella “Banca dati dell’offerta formativa”, il Miur è in grado di produrre un portale in cui sono inserite, in italiano e in inglese, le informazioni relative ai corsi di studio di tutte le università italiane. A tal fine, precisa che la realizzazione del sistema informativo del Ministero per la missione “università” è affidata ai consorzi interuniversitari di calcolo, allo scopo finanziati mediante destinazione agli stessi di una quota del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle università. Alcuni degli interventi previsti per il sistema informativo, di minore priorità rispetto a quelli richiesti dalla norma in esame, verranno ripianificati, prevedendone comunque la realizzazione;

b) per quanto concerne le procedure di verbalizzazione elettronica degli esami, le università dovranno dotarsi di un *software* applicativo che deve svolgere semplici operazioni di scrittura, di registrazione e di memorizzazione. Diverse università hanno già adottato modalità informatiche per la gestione della procedura di esame, traendone vantaggi in termini di semplificazione organizzativa

nonché di riduzione dei costi di archiviazione e di comunicazione (ad esempio, spese per locali e per consumi intermedi). Le poche università che non avessero ancora pienamente realizzato idonei sistemi informativi potranno provvedervi mediante una razionalizzazione delle spese nell'ambito della propria autonomia di bilancio, atteso che la norma ha un'incidenza finanziaria minima.

La RT aggiornata riferisce che dalla Camera dei deputati sono state introdotte nuove disposizioni in materia di anagrafe nazionale degli studenti, le quali prevedono che, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possano accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

Tale previsione (comma 1-*bis*) non aggiunge nuovi compiti, bensì consentirà di semplificare le procedure informatiche oggi in uso che prevedono complessi sistemi per l'anonimizzazione e l'incrocio di dati anonimizzati estratti dall'anagrafe in questione. La norma, quindi, potrebbe potenzialmente consentire risparmi di spesa, comunque prudenzialmente non quantificati, conseguenti alla riduzione delle dimensioni del patrimonio informativo oggetto di manutenzione.

Pertanto, conclude la RT aggiornata, non si verificheranno nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Si prevede, altresì, che a decorrere dall'anno accademico 2013-2014 la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, siano sostenuti con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo** alla luce degli elementi informativi riportati dalla RT - che comprovano che la piena sostenibilità della prevista certificazione informatica delle prove d'esame sostenute dagli studenti a valere di risorse strumentali già previste a l.v., che anzi dovrebbe avere riflessi di sensibile snellimento e semplificazione delle procedure amministrativo burocratiche, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 49*

### *(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)*

Il comma 1 prevede che alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme di riordino del sistema universitario e la relativa delega al governo volta ad incentivarne la qualità e l'efficienza, sono apportate le modificazioni e integrazioni, previste alle lettere a)-n).

**La RT** specifica che il comma 1 si limita ad introdurre modifiche di carattere ordinamentale alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 che non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, fa presente quanto segue:

- lett. b): reca una modifica di mero coordinamento concernente l'attività di tutorato e di didattica integrativa dei ricercatori a tempo indeterminato e ad altre figure professionali ed elimina il periodo che consentiva, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, di considerare l'apporto dei professori a tempo definito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza. La relazione specifica che trattasi di una norma di rigore che mira ad assicurare l'ordinaria attività del docente nell'ateneo di appartenenza, eliminando il rischio che si debba ricorrere ad altre modalità di copertura delle esigenze didattiche. A tal fine, afferma che non solo non genera nuovi oneri ma concorre a evitare l'insorgenza degli stessi;

- lett. c): elimina la disposizione che prevedeva la possibilità di uno scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e limita le procedure di mobilità interregionale dei professori a coloro che prestano servizio presso sedi soppresse e non presso corsi di laurea soppressi, in quanto, in questo caso, possono utilmente essere ricollocati presso altri corsi di laurea dell'ateneo. La relazione, anche in questo caso, afferma che le norme in esame non solo non generano nuovi oneri, ma introducono elementi di rigore a tutela del sistema, anche sotto il profilo finanziario;

- lett. f): introduce un mero coordinamento formale del testo e pertanto non ha effetti finanziari;

- lett. h): propone una maggiore pubblicità per il procedimento di chiamata, attraverso la pubblicizzazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, ed amplia la platea di coloro che possono accedervi,

richiedendo l'appartenenza al macrosettore e non al solo settore concorsuale. Inoltre, modifica le disposizioni concernenti il finanziamento della chiamata di professori o di contratti di ricerca da parte di soggetti diversi dall'università, facendo riferimento non solo alla durata delle convenzioni, ma soprattutto alla copertura dei costi nel periodo considerato dalla norma. La relazione precisa che trattasi di una norma di garanzia della copertura dei costi che, inoltre, amplia la platea di coloro che possono partecipare a progetti di ricerca nelle università;

- lett. *l*): prevede che le università possono stipulare contratti di cui al comma 1 dell'articolo 23, che sono a titolo gratuito o oneroso, con soggetti di particolare qualificazione. Trattandosi di alta qualificazione, l'importo di quelli a carattere oneroso deve essere determinato anche tenendo conto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo (DM 21 luglio 2011) concernenti la tipologia dell'attività didattica e integrativa, il numero degli studenti e l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta, nonché le disponibilità di bilancio. Sono eliminati, inoltre, i limiti di reddito previsti dalla norma previgente che non hanno una diretta attinenza con il requisito qualitativo del possesso dell'alta qualificazione. Tale modifica intende superare una criticità evidenziata dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge n. 240 del 2010. Tali contratti sono attivati comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

- lett. *m*): amplia la pubblicità dei bandi da ricercatore; inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono a questi contratti di ricerca a tempo determinato sono collocati in aspettativa, senza assegni né contributi previdenziali, o collocati fuori ruolo;

- lett. *n*): ricomprende fra le procedure da utilizzare per la chiamata di professori associati anche quella relativa alla chiamata di studiosi stranieri o italiani all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, a valere sulle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori associati di cui al comma 9 dell'articolo 29. Si tratta solo di un ampliamento della tipologia delle procedure utilizzabili ed è pertanto esclusa la possibilità che le risorse del piano straordinario possano essere utilizzate per l'assunzione di una diversa categoria di personale.



Al riguardo, per i profili di copertura, con riferimento anzitutto alla designazione dei membri del collegio dei revisori dei conti (comma 1, lettera *a*), n. 2), pur prendendo atto delle risposte pervenute dal Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati<sup>10</sup>, sarebbe opportuno che venissero esclusi oneri riferiti a qualunque tipo di onorario e rimborso spese, in caso di membri designati al di fuori della P.A.

Parimenti, in merito alla previsione di cui al comma 1, lettera *b*) n. 1, che esclude espressamente la possibilità di affidare compiti di tutorato e di didattica integrativa ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati e ai professori incaricati stabilizzati, analoga certificazione tecnica andrebbe confermata in merito al fatto che i relativi oneri risultino finanziati solo a valere sulle risorse già disponibili nei bilanci delle università.

Circa la integrazione predisposta con la lettera *m*), va considerato che l'istituto del fuori ruolo, giusta previsione di cui all'articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957, l'impiegato pubblico collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, che rimane disponibile per eventuali avanzamenti e/o progressioni, fermo restando che nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per l'intero periodo del fuori ruolo.

In relazione alle altre modifiche e/o integrazioni indicate alle lettere *c)-n*) nulla da osservare, trattandosi di modifiche ordinamentali che si scontano nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

---

<sup>10</sup> In tal senso, nell'appunto depositato, si legge che "per quanto attiene alle modifiche introdotte in materia di designazione dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti» si significa che l'estensione anche ad altri soggetti, oltre ai dirigenti e funzionari del MIUR, della possibilità di far parte di tali Organi non sembra suscettibile di poter comportare maggiori oneri, atteso che il trattamento economico eventualmente previsto per la funzione non è legato, in linea di massima, alla posizione lavorativa delle persona nominata. Tra l'altro, non sembra fuori luogo soggiungere che l'attività di revisore ha carattere professionale, per cui non sembra possibile affermarne, specialmente con riferimento ad enti di dimensioni significative, la gratuità. Inoltre, si condivide la necessità che la competente amministrazione dell'istruzione assicuri in relazione tecnica che gli oneri scaturenti dai compiti di tutorato e di didattica integrativa, che sono esclusi dalle competenze dei ricercatori a tempo indeterminato, degli assistenti del ruolo ad esaurimento, dei tecnici laureati e dei professori incaricati stabilizzati, siano ricompresi nelle risorse disponibili delle Università. In merito alla lettera *b*), si ritiene che la disposizione non comporti un maggiore onere a carico dei soggetti pubblici con cui sono stipulate le convenzioni. Trattasi peraltro di mera possibilità di stipulare convenzioni con gli enti che possono farsene carico". MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo, Appunto del 6 marzo 2012.

Il comma 2 prevede che all'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante norme in materia di anno sabbatico dei docenti universitari, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono soppresse.

Il comma 3 stabilisce che, dalle disposizioni di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-*bis* prevede che a valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.

**La RT** ricorda che la norma ripristina la possibilità per i docenti universitari di usufruire fino a un massimo di due anni sabbatici ogni decennio per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane o internazionali. Evidenzia, inoltre, che tale possibilità è, in ogni caso, limitata a coloro che non hanno più di trentacinque anni di servizio ed è subordinata alla decisione discrezionale del rettore, cui compete la valutazione della compatibilità delle richieste con il funzionamento dell'ateneo, anche in relazione all'esigenza di non poter avere incrementi dei costi dei contratti di insegnamento. Afferma che, pertanto, dall'applicazione della norma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT aggiornata si sofferma inoltre sul comma 3-*bis* aggiunto presso la Camera dei Deputati, riferendo che al fine di consentire il completamento dell'intervento di adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività che si chiude con l'anno 2012, è prevista una spesa complessiva di circa 11 milioni di euro relativa ai ricercatori che prenderanno servizio nel corso dell'anno 2012 e alle mensilità residue rientranti nel primo anno di attività di coloro che hanno preso servizio nel corso del 2011. La disposizione trova adeguata copertura finanziaria attraverso la contestuale riduzione, esclusivamente per l'anno 2012, delle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 240/2010 destinate agli scatti triennali attribuiti secondo criteri di merito e valutazione dell'attività didattica, scientifica e gestionale ai professori e ricercatori universitari.

Tale stanziamento (con riferimento all'anno 2012) prevede risorse per 50 milioni di euro. Va, altresì, evidenziato come tali somme provengano da uno stanziamento omogeneo per tipologia di destinazione.

Di seguito, il prospetto dei costi:

<b>Differenza di costo annua (comprensiva oneri a carico ente)</b>				<b>€ 8.113,52</b>
<b>Differenza di costo mensile (comprensiva oneri a carico ente)</b>				<b>€ 676,13</b>
<b>mese assunzione</b>	<b>anno assunzione</b>	<b>ricercatori</b>	<b>mesi 2011 di adeguamento retribuzione</b>	<b>SPESA 2011</b>
marzo	2010	6	1	€ 4.057
aprile	2010	4	2	€ 5.409
maggio	2010	18	3	€ 36.511
giugno	2010	12	4	€ 32.454
luglio	2010	8	5	€ 27.045
settembre	2010	18	7	€ 85.192
ottobre	2010	88	8	€ 475.993
novembre	2010	342	9	€ 2.081.117
dicembre	2010	574	10	€ 3.880.966
<b>TOTALE</b>		<b>1070</b>		<b>€ 6.628.743</b>

<b>mese assunzione</b>	<b>anno assunzione</b>	<b>ricercatori</b>	<b>mesi 2011 di adeguamento della retribuzione</b>	<b>SPESA 2011</b>	<b>mesi 2012 di adeguamento della retribuzione</b>	<b>SPESA 2012</b>	<b>SPESA TOTALE</b>
gennaio	2011	22	11	163.623	1	14.875	178.497
febbraio	2011	26	11	193.372	1	17.579	210.951
marzo	2011	264	10	1.784.974	2	356.995	2.141.968
aprile	2011	10	9	60.851	3	20.284	81.135
maggio	2011	37	8	200.133	4	1100.067	300.200
giugno	2011	43	7	203.514	5	145.367	348.881
luglio	2011	28	6	113.589	6	113.589	227.178
agosto	2011	9	5	30.426	7	42.596	73.022
settembre	2011	77	4	208.247	8	416.494	624.741
ottobre	2011	93	3	188.639	9	565.918	754.557
novembre	2011	108	2	146.043	10	730.217	876.260
dicembre	2011	261	1	176.469	11	1.941.159	2.117.628
<b>TOTALE</b>		<b>978</b>		<b>3.469.881</b>		<b>4.465.139</b>	<b>7.935.019</b>

Concorsi in itinere con assunzione prevista nel corso del 2012	Spesa per adeguamento
897	€ 7.277.825

SINTESI		
Totale	ricercatori	SPESA
assunzioni 2010	1070	€ .628.743
assunzioni 2011	978	€ .935.019
assunzioni 2012	897	€ .277.825
<b>TOTALE</b>	<b>2.945</b>	<b>€ 21.841.587</b>
Importo già stanziato dalla legge 240/10 (art. 29, comma 22)		€ 1.000.000
<b>Differenza a gravare su 50 Milioni € di cui all'art. 29, co. 19 L. 240/10</b>		<b>€ 10.841.587</b>

Al riguardo, in merito all'aumento - da uno a due anni - della durata del “periodo sabbatico” dei docenti universitari previsto al comma 2, rilevando che alla disposizione originaria di cui all'articolo 4, comma 78, della legge di stabilità per il 2012, su cui si innesta la modifica in esame, non erano stati espressamente imputati effetti di risparmio, da considerarsi già scontati ai fini dei saldi, non ci sono osservazioni.

Venendo poi al comma 3-*bis* aggiunto alla Camera dei Deputati, pur prendendo atto della dettagliata esposizione dei fattori di computo dell'onere complessivo previsto ai fini dell'adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati, per cui si prevede un apposita integrazione, per il solo 2012, rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente, va sottolineato che l'onere di cui trattasi si configura chiaramente quale diritto soggettivo perfetto, essendo chiaramente riconducibile a spesa giuridicamente obbligatoria.

Sarebbe pertanto utile l'inclusione di una apposita clausola di salvaguardia.

In aggiunta, venendo agli esami di stretta copertura, andrebbe confermato che le rimanenti risorse relative all'autorizzazione di spesa ridotta per i fini in esame, di cui all'articolo 29, comma 19, della legge n. 240/2010, risultino comunque adeguate alla realizzazione delle finalità già stabilite a legislazione vigente relative, rispettivamente, alla revisione dei criteri di determinazione degli scatti economici dei docenti universitari e alla più generale revisione del trattamento economico dei docenti universitari, trattandosi, anche per tali fattori

di spesa, di oneri chiaramente non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità<sup>11</sup>.

### Sezione III

## DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

### *Articolo 50*

#### *(Attuazione dell'autonomia)*

Il comma 1 prevede che, allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

*a)* potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi a trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale da attuare nel rispetto della vigente legislazione contabile;

*b)* definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

*c)* costituzione, previa intesa in sede di con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

*d)* definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera *c)*, nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

---

<sup>11</sup> Per un esame dettagliato dei profili di computo relativi agli oneri attestati in relazione alle norme indicate agli articoli 6, comma 14 e 8, della legge n. 240/2010, si rinvia alla Nota di Lettura n. 72, pagina 26 e seguenti.

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 citato del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

Il comma 2 stabilisce che gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliari ATA.

Il comma 3 afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.

Il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** al disegno di legge iniziale sottolinea che il dispositivo è volto a favorire una maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, per una migliore resa dei servizi istituzionalmente assegnati, da realizzare mediante l'ottimale utilizzo, anche in forma comune, delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e quindi senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la relazione rappresenta che il comma 1 sarebbe finalizzato a semplificare le modalità con le quali l'autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dal regolamento approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275, deve esplicitarsi per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'art. 64 della legge 6.8.2008, n. 133, e regolamenti attuativi.

La relazione tecnica precisa, altresì che:

- lett. *a*): prevede l'avvio di un apposito progetto sperimentale, da attuare, nel rispetto della vigente legislazione contabile, anche attraverso la eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime. Dal lato finanziario, si intenderebbe ridefinire il complesso assetto dei trasferimenti alle istituzioni scolastiche, al fine di potenziare l'autonomia nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e, in particolare, nei limiti e dettami stabiliti dalla legge n. 196 del 2009;

- lett. *b*): definisce l'“organico dell'autonomia” da assegnare a ciascuna istituzione scolastica, funzionale all'attività didattica ordinaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

- lett. *c*) e *d*): prevedono che le istituzioni scolastiche costituiscano reti territoriali sulla base di apposite linee guida, definite a livello nazionale d'intesa con la Conferenza unificata, per conseguire un'ottimale gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. La RT specifica che tale strumento consentirà lo spostamento di posti che oggi si attribuirebbero a livello di singola scuola o provincia sul livello di rete, senza aggiungere nulla al fabbisogno, anche accorpando a livello di rete i posti frazionali e riducendo o azzerando il (comunque ridotto) numero di ore. Segnala, in particolare, che le finalità indicate per l'organico di rete sono tutte già proprie degli organici attuali, cosicché il passaggio in Conferenza unificata permetterebbe alle reti di essere riconosciute da parte delle Regioni e degli enti locali e quindi di essere effettivamente rappresentative.

La relazione afferma, poi, che dall'attuazione delle previsioni sopra esposte non derivano oneri aggiuntivi, bensì una migliore

allocazione delle risorse disponibili, considerato il carattere ordinamentale e tenuto conto dei limiti posti dalla successiva lett. e);

- lett. e): prevede che l'organico complessivo sia definito sulla base dei vincoli posti dalla legislazione vigente e con riferimento a tutte le esigenze da coprire stabilmente, per almeno un triennio; i fabbisogni di personale così rilevati, sia nell'ambito della singola istituzione scolastica che a livello di reti di scuole e di ambiti provinciali, comprendono anche i posti di sostegno. Si definisce, pertanto, l'organico come quell'insieme di posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio e soggetti ad eventuale rimodulazione annuale; ciò sempre nell'ottica di una migliore distribuzione delle risorse. Secondo la RT, l'organico della rete dovrebbe consentire una semplificazione nella distribuzione dei posti e, conseguentemente, una maggiore efficienza e, quindi, possibilmente un più agevole raggiungimento degli obiettivi dell'art. 64 citato. Gli organici dell'autonomia delle singole scuole, gli organici delle reti e gli organici provinciali (compresi quelli regionali) trovano complessivamente un limite massimo negli organici definiti nell'A.S. 2011/12, come stabilito dall'art. 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di rendere effettiva la clausola di neutralità finanziaria dell'iniziativa.

La RT sottolinea, quindi, che il comma sopradescritto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto ai saldi fissati dal predetto articolo 19, comma 7, della legge n. 111 del 2011.

Con riferimento poi al comma 2, la RT chiarisce che le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono complessivamente fissate nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, in misura non superiore ai limiti degli organici del personale docente, educativo ed ATA autorizzati nell'anno scolastico 2011/2012, fermo restando, per gli anni 2012 e successivi, l'accantonamento di posti in presenza di esternalizzazione di servizi. Gli organici, pertanto, non potranno comportare incrementi di spesa.

In merito al comma 3, la RT ricorda, infine, che esso reca una apposita clausola di invarianza finanziaria, a salvaguardia dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Evidenzia, al riguardo, che, oltre agli specifici vincoli richiamati nella norma, è previsto, nell'emanazione delle linee guida, il concerto del Ministro



dell'economia delle finanze, al fine di verificarne l'economicità dei contenuti ed il puntuale rispetto della neutralità finanziaria.

Sul comma 4, riferisce che la disposizione prevede in capo ad AAMS, l'onere di verificare la possibilità di adottare misure in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate dallo specifico comparto, rinviando ad un decreto ministeriale (del direttore generale di AAMS) l'accertamento annuale delle eventuali maggiori entrate conseguite, per essere quindi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'implementazione degli organici. Il provvedimento ministeriale di accertamento periodico, avrà luogo a partire dal 2013, solo nel caso di maggiori entrate che, la cui entità, allo stato, non è stimabile.

In merito al comma 5, afferma che ivi si indica un'apposita clausola di invarianza finanziaria, a salvaguardia dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Evidenzia, al riguardo, che, oltre agli specifici vincoli richiamati nella norma, è previsto, nell'emanazione delle linee guida, il concerto del Ministro dell'economia delle finanze, al fine di verificarne l'economicità dei contenuti ed il puntuale rispetto della neutralità finanziaria.

**Al riguardo**, posto che il dispositivo si iscrive pienamente negli obiettivi di risparmio indicati dal decreto-legge n. 112 del 2008, atteso il carattere programmatico delle norme ivi previste i cui contenuti applicativi saranno specificati nelle linee-guida da adottare con decreto interministeriale, e preso atto della clausola di invarianza, non ci sono osservazioni<sup>12</sup>.

## *Articolo 51*

### *(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)*

Il comma 1 prevede che nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo

---

<sup>12</sup> Nella risposta ai quesiti sollevati dal relatore nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, il Governo ha riferito che "tenuto conto che il relativo decreto interministeriale, sotto il profilo finanziario, dovrà consentire il riassetto dei trasferimenti alle istituzioni scolastiche, fermi restando, in particolare, i limiti stabiliti dalla legge n. 196 del 2009. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo, Appunto del 6 marzo 2011.

svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

**La RT**, con riferimento all'utilizzo dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione, fa presente che detto rapporto rientra nella fattispecie della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e che le amministrazioni interessate potranno assicurare anche la nuova funzione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, la relazione ricorda che oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgere le rilevazioni nazionali degli apprendimenti o, comunque, non comunica i relativi dati all'INVALSI. Specifica che il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto. La RT ribadisce che tali attività sono svolte nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato proposto nella parte in cui si parla di "attività ordinaria d'istituto".

**Al riguardo**, prendendo atto anche della risposta del Governo fornita nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati<sup>13</sup>, sarebbe opportuna una conferma in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, tenuto conto che la stessa reca una nuova funzione dell'INVALSI che si aggiunge a quelle già previste dall'art. 1, comma 613, della legge n. 296 del 2006 e dall'art. 17 del d.lgs. n. 213 del 2009. Riguardo poi alla possibilità per l'INVALSI di

---

<sup>13</sup> Il rappresentante del Governo ha affermato che "nel rinviare alla relazione tecnica, si fa presente, altresì che le nuove funzioni assegnate all'INVALSI sono temporanee atteso che la stessa norma prevede "nelle more della definizione di un sistema organico integrato di valutazione del sistema scolastico". Quanto all'avvalimento dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie, la disposizione assicura che lo stesso avvenga nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente. In ogni caso si fa rinvio alle valutazioni del Ministero dell'istruzione"; Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo, Appunto del 6 marzo 2011.

avvalersi dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità per quest’ultima di far fronte ai predetti compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

## *Articolo 52*

### *(Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS)*

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:

*a)* realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

*b)* favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

*c)* promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

*a)* realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

*b)* semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

*c)* prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi *quorum* funzionali e strutturali.

Il comma 3 stabilisce che le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma, con riferimento al comma 1, che dalle misure previste alle lettere *a)* e *c)* non derivano nuovi ed ulteriori oneri, atteso il loro carattere di semplificazione e ordinamentale; per quanto concerne la misura di cui alla lettera *b)* (promozione dei poli tecnico-professionali), specifica che le risorse di competenza statale sono definite nell'ambito di quelle indicate nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore introdotto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

La RT afferma il carattere ordinamentale e di semplificazione anche del comma 2 che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, specifica che le risorse di parte statale negli ITS sono, comunque, definite nell'ambito di quelle indicate nel suddetto Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

Al riguardo, dal momento che trattasi di dispositivo che si iscrive pienamente negli effetti finanziari che sono già contemplati dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si sottolinea, in particolare in relazione al comma 1, che l'attuazione di misure di riordino di tale portata dovrebbe opportunamente accompagnarsi alla illustrazione di tutti i dati e gli elementi idonei a certificarne l'effettiva neutralità, posto che la mera apposizione di una clausola di invarianza non costituisce di per sé una garanzia in tal senso.

### *Articolo 53*

#### *(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)*

Il comma 1 prevede che al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni,

dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

Il comma 1-bis prevede che il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziato.

Il comma 2 prevede che il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Il comma 3 stabilisce che, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Il comma 4 prevede che nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

Il comma 5 stabilisce che nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante norme in materia di abbattimento barriere architettoniche e adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che, al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;

Il comma 7 stabilisce che, al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei e alle più moderne concezioni realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

Il comma 8 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9 afferma che gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**La RT**, riferendo che il dispositivo prevede l'adozione da parte del CIPE di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" avente ad

oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, precisa che il dispositivo non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto trova applicazione nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5), ovvero di quelle che si renderanno disponibili per gli scopi (commi 1-4).

In relazione al comma 7, laddove si propone di aggiornare le norme tecniche in materia di edilizia scolastica, ferme al 1975, la RT riferisce che si tratta di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia scolastica che consentirà, a parità di stanziamenti dedicati allo scopo dai competenti enti locali, di definire standard adeguati alle novità intercorse nel frattempo soprattutto in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

Sul comma 8, la RT afferma che ivi si stabilisce inoltre che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito al comma 9 afferma che la disposizione prevede l'adozione di misure volte al contenimento dei consumi di energia da cui dovranno conseguire maggiori economie.

Al riguardo, con riferimento al Piano nazionale di edilizia scolastica, di cui ai commi da 1 a 4, andrebbe chiarito se le operazioni previste al fine del reperimento delle risorse finanziarie, necessarie alla costruzione di nuovi edifici scolastici, consentano effettivamente di compensare i relativi costi sul saldo dell'indebitamento netto strutturale. Ciò detto, dal momento che le dismissioni di immobili, come noto, non impattano positivamente sul predetto saldo, mentre la spesa in conto capitale, per la costruzione o l'ammodernamento di edifici, incide negativamente sullo stesso.

In tal senso, andrebbero perciò acquisiti chiarimenti sugli eventuali riflessi della norma sia sui saldi complessivi di finanza pubblica che su quelli aventi rilievo ai fini delle regole europee.

Analoghi aspetti andrebbero chiariti in merito alla promozione di "strumenti finanziari immobiliari innovativi" (comma 2, lettera b)) finalizzati all'acquisizione e alla realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica.

In questo ultimo caso, pur prendendo atto della risposta fornita dal Governo ad analoga osservazione formulata presso la Camera dei Deputati<sup>14</sup>, andrebbe, altresì, verificato che le relative entrate non siano classificabili come mere partite finanziarie: in tal caso infatti, esse non avrebbero un impatto positivo nemmeno ai fini dell'indebitamento netto; con riferimento al Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui al comma 5, andrebbero esplicitate le modalità da seguire per verificare che la destinazione di risorse da parte dell'Inail alla finalità di edilizia scolastica avvenga nel rispetto dei saldi complessivi di finanza pubblica, ivi inclusi quelli aventi natura strutturale.

#### Sezione IV

### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

#### *Articolo 54*

#### *(Tecnologi a tempo determinato)*

Il comma 1 stabilisce che al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito un articolo aggiuntivo relativo alla figura dei tecnologi a tempo determinato.

In particolare, ivi si prevede al comma 1 che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

---

<sup>14</sup> Il governo ha affermato che "con riferimento al Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici e circa le modalità da seguire per verificare che la destinazione di risorse da parte dell'Inail alle finalità di edilizia scolastica indicata dalla norma avvenga nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ivi inclusi quelli aventi natura strutturale, si segnala che, come indicato nella relazione tecnica al provvedimento, la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica è effettuata per tutte le operazioni di investimento, comprese quelle in parola, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 e le modalità della verifica sono quelle indicate nel decreto interministeriale attuativo del 10 novembre 2010". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo, Appunto del 6 marzo 2012.



Il comma 2 stabilisce che i destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

Il comma 3 prevede che i contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

Il comma 4 stabilisce che il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

Il comma 5 prevede che i contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

**La RT** ricorda che la disposizione in esame consentirà alle università di potenziare le attività di ricerca e di utilizzare a pieno le risorse attribuite dall'Unione europea e da altri enti per progetti di ricerca. Specifica che rimangono in vigore tutti i vincoli alle assunzioni previsti dall'ordinamento.

Evidenzia poi che essendo l'onere del trattamento economico a carico dei finanziamenti destinati alla ricerca, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerando l'effetto neutrale del dispositivo, che si limita a prevedere una ulteriore tipologia di reclutamento di personale a t.d. per le specifiche esigenze del comparto universitario e della ricerca, il cui impatto opera comunque fermi restando i vincoli previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni del relativo comparto, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 55*

### *(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria)*

L'articolo prevede che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, laddove sono previste norme in materia di attività didattica e di ricerca dei docenti presso altri atenei rispetto a quelli di appartenenza, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e, tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.

**La RT** dopo aver ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che la stessa non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che ai sensi del medesimo articolo 6, comma 11, sono stati disciplinati con apposito DM (26 aprile 2011, n. 167) i profili applicativi delle convenzioni di cui trattasi tra atenei per l'impiego condiviso di personale docente, andrebbe confermato che, ai fini di cui trattasi, verranno approvate le modifiche che si rendessero necessarie atteso il diverso *status* e regime giuridico, ed economico, del personale di ricerca del comparto enti di ricerca, rispetto a quello dell'università.

## Sezione V

### DISPOSIZIONI PER IL TURISMO

## *Articolo 56*

### *(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO)*

Il comma 1 modifica il codice del turismo di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011.

In particolare la lettera a) stabilisce che il DPCM con cui vengono definiti i circuiti di eccellenza tenga conto anche della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b) abroga la norma che prevede l'assegnazione di parte della quota destinata allo Stato dell'8 per mille al Fondo "buoni vacanza", a decorrere dall'anno di imposta 2011.

**La RT**, con riferimento ai circuiti di eccellenza, afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta a sensibilizzare mediante i citati accordi le imprese turistiche verso una platea di beneficiari che altrimenti non usufruirebbe dei servizi turistici che si intende disciplinare.

**Al riguardo**, si ricorda che la RT relativa allo schema di decreto sul codice del turismo dava conto della neutralità finanziaria della norma in materia di circuiti di eccellenza. In particolare la RT affermava che le attività disciplinate dalla norma riguardavano spese di investimento già previste e sostenute sia dagli ordinari stanziamenti di bilancio sia dalle risorse provenienti da residui di stanziamento non utilizzati nel triennio 2006-2008 e previsti dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 1228). Inoltre la RT precisava che il competente Dipartimento già svolgeva le attività disciplinate dalla norma, in raccordo con i soggetti istituzionalmente competenti. Inoltre il Dipartimento poteva avvalersi delle risorse disponibili sia a livello comunitario sia a livello nazionale con la contrattazione negoziata. Nel bilancio, come specificava la RT, erano al momento previsti per le iniziative in esame:

- un apposito capitolo (cap. 989) con risorse pari a 112 milioni di euro, finanziato a valere sui residui degli stanziamenti derivanti dall'articolo 1, comma 1228, della legge 296/2006;
- una quota parte dei 15,5 milioni di euro del capitolo 993.

Alla luce del quadro appena delineato appare pertanto opportuno, al fine di suffragare la neutralità finanziaria della disposizione in materia di circuiti di eccellenza (nella quale è prevista, fra l'altro, l'offerta di pacchetti turistici a condizioni vantaggiose), acquisire un aggiornamento circa le disponibilità finanziarie a suo tempo indicate per tali iniziative dalla RT riferita al Codice del turismo e riguardo ai possibili effetti sui saldi connessi ad eventuali utilizzi di residui di spesa.

**La RT**, per quanto attiene poi alla soppressione della quota parte dell'8 per mille destinata al Fondo "buoni vacanza", precisa che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica,

in quanto sopprime una delle finalità da considerare in sede di ripartizione della quota di pertinenza statale. Peraltro, la norma che viene abrogata non ha avuto attuazione, decorrendo dall'anno di imposta 2011, per il quale la ripartizione sarà effettuata soltanto nell'esercizio finanziario 2015.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'apposita Agenzia nazionale e suscettibili di agevole uso per scopi turistici, possano essere dati in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità, ad una serie di soggetti aventi particolare rilevanza sociale, con preferenza per le cooperative o i consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che le norme non appaiono suscettibili di determinare oneri, atteso che i beni immobili di cui trattasi non sono idonei a soddisfare esigenze istituzionali delle PP.AA., oltre ad essere in realtà già trasferibili a legislazione vigente agli enti locali per la successiva concessione a titolo gratuito. Inoltre la RT evidenzia che l'affidamento in concessione in parola rappresenta una semplice possibilità per l'Agenzia.

**Al riguardo**, si osserva che la tipologia dei beni in questione è per definizione suscettibile di generare un ritorno economico in termini di canoni concessori, se assegnati a titolo oneroso. Pertanto, atteso che la norma in esame esclude implicitamente che l'Agenzia utilizzi tali beni per finalità economiche o che il Comune li conceda a titolo oneroso (scelte invece possibili sulla base della legislazione vigente), si ritiene che la norma stessa potrebbe determinare una riduzione delle entrate affluenti ai suddetti enti. Sul punto sarebbe auspicabile acquisire l'ulteriore avviso del Governo.

Nulla da osservare in relazione alla seconda disposizione, atteso il rinvio ad apposite convenzioni e l'apposizione di una clausola d'invarianza d'oneri che appare effettivamente sostenibile.

Il comma 3 modifica l'articolo 54 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo l'innalzamento dal 4% all'11% della quota massima delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, utilizzabili per il finanziamento delle opere di organizzazione e gestione dell'evento "Expo Milano 2015".

**La RT** afferma che la norma non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto:

1) l'articolo 54 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che debba essere comunque assicurato l'integrale finanziamento delle opere da realizzare;

2) i finanziamenti pubblici previsti nel piano finanziario sono comprensivi di IVA, mentre alla società *ad hoc*, costituita con provvedimento successivo, saranno erogati contributi al netto dell'imposta, tenuto conto che la stessa è in grado di recuperarla;

3) è prevista una rimodulazione, in ribasso, del valore degli interventi infrastrutturali da realizzare. Ne risulta un'ulteriore eccedenza delle risorse stanziata rispetto al fabbisogno, che può essere destinata appunto all'organizzazione e gestione dell'evento;

4) resta ferma la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti della società, a valere sui rispettivi finanziamenti.

**Al riguardo**, si osserva che, utilizzando i medesimi parametri di calcolo adottati in occasione dell'esame parlamentare della norma oggetto di modifica (v. RT all'articolo 54 del decreto-legge n. 78 del 2010), l'effetto della disposizione in esame è quello di elevare da 32 milioni a 88 mln di euro la quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento dell'organizzazione di Expo Milano 2015, come peraltro confermato dal Governo nell'appunto consegnato alla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

In merito alla concreta possibilità di detrarre gli ulteriori 56 mln di euro di spesa dal quadro complessivo degli interventi finanziati a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle opere infrastrutturali, nel medesimo appunto il Governo ha ribadito che l'incremento della quota da destinare alle spese di organizzazione e preparazione dell'evento risulta compensato dal minor costo delle opere infrastrutturali, in relazione alla mancata incidenza dell'IVA e alla riprogrammazione degli interventi.

E' stato infine espressamente assicurato dal Governo che le erogazioni che potranno essere effettuate a valere sulla più elevata

quota di risorse desumibile dal testo risultano coerenti rispetto ai tendenziali degli andamenti di cassa per gli esercizi 2012-2015.

## Sezione VI

### DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA METANIZZAZIONE

#### *Articolo 57*

#### *(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)*

La norma inserisce tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici le infrastrutture energetiche inerenti il settore petrolifero, compreso il settore degli oli vegetali destinati ad uso energetico, prevedendo semplificazioni procedurali per il rilascio delle autorizzazioni e un aumento della durata delle nuove concessioni.

Si prevede la possibilità di promuovere accordi di programma, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche agli impianti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio.

Si fissa in almeno dieci anni la durata delle nuove concessioni per quanto riguarda le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline.

Si rimuove l'obbligo di colorazione della benzina diversa da quella senza piombo.

Si dispone in materia di realizzazione delle opere di metanizzazione nel Mezzogiorno, in modo da indurre a concludere celermente le citate opere e i relativi collaudi.

Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

Infine, si introduce una clausola di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato.

La RT, relativamente all'inclusione delle infrastrutture energetiche tra le infrastrutture strategiche, nonché all'abolizione della colorazione della benzina diversa da quella senza piombo e alle opere di metanizzazione nel Mezzogiorno, afferma che le misure non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che i procedimenti amministrativi verranno svolti nell'ambito delle strutture ministeriali esistenti; anzi, le semplificazioni procedurali introdotte consentiranno di ridurre gli oneri amministrativi e i relativi costi a carico delle amministrazioni e delle imprese.

Relativamente alla fissazione della durata minima delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio, la RT afferma che la durata della concessione non ha influenza sulla determinazione del canone e quindi la norma non è suscettibile di ridurre le entrate per detti canoni. Essi sono infatti stabiliti volta per volta nel provvedimento concessorio, tenendo conto anche degli investimenti effettuati nella concessione, e, oltre a essere indicizzati annualmente, possono essere in ogni momento adeguati dall'Autorità portuale anche durante il periodo di vigenza della concessione. Inoltre, la RT sostiene che la determinazione della durata minima delle concessioni consente di ridurre il numero dei procedimenti amministrativi e di ridurre gli oneri per l'amministrazione. Inoltre, consente alle imprese di poter programmare gli investimenti su una scala temporale maggiore, valorizzando gli impianti nella concessione e quindi ponendo le basi per un aumento dei canoni stessi che tenga conto dell'entità degli investimenti effettuati sia per l'adeguamento tecnologico degli impianti sia per le opere connesse.

Al riguardo, il Governo<sup>15</sup>, in ordine alla possibilità per le amministrazioni competenti di dar luogo ad accordi di programma senza nuovi o maggiori oneri, fa presente che la disposizione si limita a disciplinare modalità procedurali semplificate, anche in favore di imprese interessate, per lo svolgimento di funzioni già rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali delle amministrazioni coinvolte che, qualora ritenessero di sottoscrivere gli accordi di programma per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, vi faranno fronte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Con riferimento al complesso degli interventi recati dall'articolo, andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità della disposizione con la normativa comunitaria in materia.

---

<sup>15</sup> Appunto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, depositato presso la Camera dei deputati il 6 marzo 2012.

### *Articolo 57-bis*

#### *(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale)*

La norma attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli impianti e delle infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione per l'estero identificati come prioritari. Tale individuazione è aggiornata almeno ogni due anni.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 58*

#### *(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)*

La norma, nel modificare il decreto legislativo n. 93 del 2011, prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nei casi di particolare urgenza, possa d'ufficio deliberare l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, quindi, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.



Capo II  
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO  
ABBIENTI

*Articolo 59*  
*(Disposizioni in materia di credito d'imposta)*

L'articolo in esame ritorna sulla disciplina del credito di imposta riconosciuto dall'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 in favore dei datori di lavoro delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato. Le novità riguardano:

a) l'estensione da 12 a 24 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (il decreto-legge n. 70 del 2011), del periodo entro il quale deve essere operata l'assunzione ai fini del riconoscimento del credito di imposta (cfr. art. 59, c.1, lett. a) e b). Per effetto della novella tali assunzioni potranno beneficiare del credito di imposta se effettuate entro il 14 maggio 2013;

b) in coerenza con l'estensione operata, si specifica che il credito di imposta è calcolato confrontando la situazione occupazionale riferita ai lavoratori a tempo indeterminato in ciascun mese con il numero dei lavoratori assunti con contratti della medesima natura mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione<sup>16</sup> (art. 59, c. 1, lett.c);

c) la riduzione da tre a due anni del periodo entro il quale il datore di lavoro può portare in compensazione il credito di imposta (art. 59, c.1, lett. d);

d) la decadenza dal credito di imposta se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

e) l'introduzione di un tetto di spesa ai fini della fruizione del beneficio (parametrato al quadro finanziario definito nel richiamato decreto-legge n. 70 del 2011) in luogo della previsione di una clausola di salvaguardia a valere su risorse FAS; (art. 59, c. 1, lett.f)<sup>17</sup> e nel contempo il rinvio ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per la disciplina degli aspetti tecnico-operativi per la fruizione del credito d'imposta nel rispetto del previsto tetto di spesa;

f) l'applicazione retroattiva delle innovazioni introdotte con il comma 1 dell'art. 59 (sopra descritte), a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL 70/2011), tra cui anche l'applicazione del tetto di spesa.

---

<sup>16</sup> Nel testo previgente i dodici mesi precedenti erano riferiti alla data di entrata in vigore del DL 70/2011.

<sup>17</sup> Con la disposizione in esame si espungono infatti gli ultimi tre periodi del previgente comma 9 che disciplinavano la clausola di salvaguardia. Si tratta precisamente delle disposizioni di seguito riportate: "Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

**La RT** osserva che la norma in esame conferma le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dal credito d'imposta attraverso le risorse già previste nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2007/2013 per le Regioni del Mezzogiorno. In particolare, tali risorse riguardano la quota comunitaria FSE, la quota di cofinanziamento statale (Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987) e la quota regionale.

Ricorda che in merito alla possibilità che le risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE siano utilizzate a copertura del credito d'imposta di cui al decreto-legge n. 70 del 2011, la Commissione europea ha espresso il proprio assenso con nota n. JP/hc ARES(2011) del 4 ottobre 2011.

La norma assicura la neutralità per la finanza pubblica dell'attuazione del credito d'imposta, essendo gli importi delle agevolazioni concesse agli aventi diritto riversate al bilancio dello stato da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, a valere sulle risorse dei programmi Operativi regionali FSE, a seguito del riconoscimento, da parte della Commissione europea, delle spese rendicontate dalle singole Regioni a titolo di credito d'imposta concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 70 del 2011.

Conclude osservando che è stato introdotto, in luogo della precedente clausola di salvaguardia posta a carico del FAS su eventuali eccedenze di spesa, un meccanismo idoneo a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, limitando l'erogazione alle effettive disponibilità.

**Al riguardo**, con l'innovazione in esame, si intenderebbe passare dal riconoscimento di un credito di imposta configurato in termini di un diritto soggettivo ad un diritto di credito determinabile con modalità da definire in base ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate (e del DM di cui al c. 8) e comunque entro il limite di un tetto di spesa. L'innovazione non si limiterebbe ad operare per il futuro ma riconfigurerebbe l'istituto retroattivamente dall'inizio.

In proposito si osserva che, poiché l'agevolazione in esame è in vigore dal 14 maggio 2011, ai fini della verifica della quantificazione degli oneri, sarebbe opportuno disporre di informazioni sugli effetti già prodotti dalla norma in termini di nuove assunzioni effettuate fino ad oggi nell'ambito delle tipologie considerate dal decreto-legge n. 70 del

2011; nel contempo andrebbe fornita una stima aggiornata degli oneri correlati all'incentivo per tutto l'arco temporale di operatività. Si osserva che, con l'introduzione del tetto, non è stata operata una riscrittura dell'art. 2 in modo pienamente coerente con il meccanismo del limite di spesa; in particolare non è stato indicato nella norma l'importo stanziato, operandosi un rinvio ad altri atti da emanare; non sono chiari i criteri in base ai quali l'Agenzia delle entrate provvederà ad assicurare il rispetto del tetto di spesa, non è stata modificata la previsione che fissa il credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi dopo l'assunzione (art. 2, c. 2, del decreto-legge n. 70 del 2011). Potrebbero, quindi, sussistere incertezze circa l'effettivo oggetto del credito di imposta attribuito. Per il passato, se da un lato è verosimile ipotizzare che saranno messi a disposizione le risorse necessarie a soddisfare i diritti nel frattempo maturati, pena l'insorgenza di contenziosi, è pur vero che si corre il rischio di intervenire su scelte operative (assunzioni) già prese sulla base di una valutazione costi/benefici assunta in relazione ad un istituto che in origine risultava certo non essendo limitato da un tetto.

Per il futuro, al fine del un corretto funzionamento del meccanismo del tetto di spesa, sarebbe necessario avere contezza dell'entità delle risorse dedicate al beneficio. La rimodulazione dell'istituto potrebbe avere inoltre conseguenze sull'efficacia dell'incentivo. L'incertezza circa l'importo del credito di imposta, in particolare, potrebbe costituire un elemento di freno rispetto ai comportamenti sperati (incrementare le nuove assunzioni, alterando il rapporto costi/benefici) con la possibile conseguenza di una utilizzazione dell'incentivo soltanto o prevalentemente da parte di coloro che avrebbero comunque fatto assunzioni nel periodo considerato, anche in assenza dell'agevolazione.

### *Articolo 60*

#### *(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»)*

Il comma 1 avvia una sperimentazione, nei comuni con più di 250.000 abitanti, diretta a favorire la diffusione della carta acquisti, di cui all'articolo 81,

comma 32, del decreto legge n. 112 del 2008, in favore delle fasce di popolazione maggiormente bisognose.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri di identificazione dei beneficiari, dell'ammontare delle disponibilità sulle singole carte acquisti, delle modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti all'interno del sistema integrato di assistenza sociale, della decorrenza della sperimentazione (con durata massima di 1 anno).

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che i comuni possono adottare, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati relative ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, strumenti di comunicazione personalizzata al fine di aumentare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti.

Il comma 3 provvede alla copertura dei relativi oneri, nel limite massimo di 50 mln di euro, a valere sul Fondo speciale destinato alle esigenze di natura alimentare e di natura energetica dei cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene corrispondentemente ridotto.

Il comma 4 abroga i commi da 46 a 48 dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 che disponevano, in via sperimentale, l'avvio della carta acquisti in favore delle famiglie bisognose attraverso l'attribuzione del valore delle carte agli enti caritatevoli in possesso dei requisiti. L'onere complessivo, pari a 50 milioni di euro, era finanziato a valere sul medesimo Fondo indicato dal precedente comma 3.

**La RT** afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto lo stanziamento, pari a 50 milioni di euro, era già previsto dalla disposizione che si intende prorogare.

**Al riguardo**, si rappresenta innanzitutto che per effetto del complesso dei canali di finanziamento del Fondo in esame e degli utilizzi già previsti, gli stanziamenti totali ancora disponibili per il Programma carta acquisti ammontano a circa 487 mln di euro. Pur trattandosi di un onere configurato in termini di tetto di spesa e presentando la copertura prescelta le necessarie disponibilità, si evidenzia che non sono individuabili indicazioni in ordine alla ripartizione temporale dell'onere complessivo, peraltro neanche genericamente riportato nel prospetto riepilogativo. Infatti, atteso che la sperimentazione avrà durata massima di 1 anno, è ipotizzabile che gli effetti finanziari possano riguardare tanto il 2012 quanto il 2013. Inoltre, va rilevato che l'attribuzione ad un decreto ministeriale dei criteri per l'accesso alla carta acquisti e della definizione del valore di ogni singola carta acquisti non appare integrare un meccanismo idoneo a garantire *ex ante* il rispetto del tetto di spesa previsto.

Infine, si sottolinea la possibile onerosità per i comuni del comma 2-*bis*, anche se l'adozione di strumenti di comunicazione personalizzata verso i cittadini presumibilmente bisognosi è comunque

configurata come una mera facoltà e non come un obbligo per gli enti locali.

### TITOLO III

## DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

### *Articolo 61*

#### *(Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa)*

Il comma 1 stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante norme in materia di procedure per la selezione di *sponsor*, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante norme in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitarie.

Il comma 2 prevede che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 3 stabilisce che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo

competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.

Il comma 4 afferma che la disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT afferma che le norme in esame sono di carattere ordinamentale e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

## *Articolo 62* *(Abrogazioni)*

L'articolo stabilisce che a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

La RT al ddl iniziale affermava che le abrogazioni indicate dalla Tabella A non determinano effetti per la finanza pubblica, in quanto riguardano norme che hanno esaurito i loro effetti e possono, quindi, essere espunte dall'ordinamento giuridico.

La RT aggiornata sul testo comprensivo delle modifiche apportate presso la Camera dei Deputati non verifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 196/2009, la voce 263 della richiamata Tabella A, esprimendo avviso contrario alla prevista abrogazione del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, in quanto, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, si determinerebbe una situazione di criticità finanziaria per carenza di copertura finanziaria con riferimento al meccanismo di finanziamento delle emergenze.

Infatti, aggiunge la RT, il fondo per le spese impreviste, avendo un ammontare di risorse prestabilito in vigore del meccanismo che si intende abrogare, potrebbe non risultare sufficiente a fronteggiare emergenze che si susseguono nel corso dell'anno. Ricorda, altresì, che le spese per emergenze sul territorio nel 2011 hanno superato il

miliardo di euro e che, ad oggi, le richieste delle amministrazioni (600 milioni) per il 2012 sono già superiori alle dotazioni vigenti.

Al riguardo, anche alla luce delle perplessità evidenziate dalla RT, sarebbe opportuno approfondire maggiormente gli effetti della soppressione della norma e se questa risulti suscettibile, anche *medio tempore*, di riflettersi in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo comunque provvedersi - ove dovessero verificarsi - alle esigenze di spesa dovute alle calamità.

*Articolo 62-bis*  
*(Clausola di salvaguardia)*

L'articolo prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il dispositivo è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, tenuto conto del tenore meramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>